

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020-2022



Sommario	
Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza	4
1. FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE	4
2. ANALISI CONTESTO ESTERNO	5
3. ATTORI COINVOLTI	6
Assemblea Consortile	7
Consiglio di Amministrazione	7
Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza	7
Ufficio Relazioni con il Pubblico	10
Responsabili di Servizio	11
Dipendenti	11
Fornitori, collaboratori e partner	11
Organismo di vigilanza	11
Organo di revisione	12
Sezione I - Prevenzione della corruzione	12
1. IL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	12
Verifica dei contenuti di minima del PTPCT	16
Il percorso di definizione del PTPCT	19
Le procedure di monitoraggio e aggiornamento	19
Il raccordo con il ciclo della performance	20
I flussi informativi	20
Il coinvolgimento degli stakeholder	20
2. LE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE	21
3. I PROCESSI A RISCHIO DI CORRUZIONE	23
4. LE MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA CORRUZIONE	24
Misura A.1 – Regolamentazione interna	27
Misura A.2 – Informatizzazione dei processi	27
Misura B.3 - Trasparenza	27
Misura B.4 – Codice di comportamento/ codice etico	28
Misura B.5 – Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione - Misura alternativa: segregazione delle funzioni	30
Misura B.6 – Astensione in caso di conflitto di interesse	32
Misura B.7 – Svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali	33
Misura B.8 – Inconferibilità specifiche per posizioni dirigenziali e di amministratore	33
Misura B.9 – Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali e di amministratore	35



Misura B.10 – Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflag	ge –
revolving doors)	35
Misura B.11 – Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirige in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione	
Misura B.12 – Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblower)	37
Misura B.13 – Formazione	39
Misura B.14 – Patti di integrità	39
Misura B.15 – Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	40
5. VALUTAZIONE E GESTIONE DEI RISCHI	41
Identificazione del rischio	41
Individuazione delle misure di prevenzione e controllo esistenti	41
Analisi del rischio	42
La ponderazione del rischio	42
Il trattamento del rischio	44
Le tabelle di valutazione del rischio	44
Sezione II - Trasparenza	45
1. OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE	45
2. PROCEDURE DI MONITORAGGIO	46
3. ACCESSO CIVICO	46
La procedura di accesso civico	47
Obiettivi del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparer	
	49
Obblighi di Trasparenza (macro aree)	50
Allegati	51
Allegato A - Tabella di valutazione dei rischi	51
Allegato B - Elenco degli obblighi di pubblicazione	51



Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza

1. FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) della Azienda Sociale Comuni Insieme definisce le strategie, le misure operative messe in atto dall'Azienda per identificare, prevenire e contrastare i rischi connessi alla corruzione, nonché gli obiettivi che si impegna a perseguire per migliorare ulteriormente il proprio sistema di prevenzione e gestione del rischio di corruzione, nonché per garantire la trasparenza dell'attività amministrativa. Il PTPCT, adottato ai sensi dell'art. 1, c. 7 della Lg. 190/2012, è integrato all'interno del Modello organizzativo, di gestione e di controllo con il quale L'Azienda garantisce il rispetto della disciplina specifica sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (D.Lgs. 231/2001) e la limitazione dei rischi correlati.

Il presente PTPCT segue gli indirizzi forniti dalla determinazione ANAC n. **1134 del 08.11.2017** "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"; esse sono da intendersi come totalmente sostitutive delle precedenti omologhe disposizioni approvate con determinazione ANAC n.8 del 17 Giugno 2015.

Sul versante della trasparenza, la Delibera ANAC nº 1134 dell'8 Novembre 2017 impone di:

- attuare misure di trasparenza. Tali misure confluiscono in un'apposita sezione del presente Piano. Nella sezione sono indicati i nominativi dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.
- Attuare la disciplina dell'accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti detenuti relativamente all'organizzazione e alle attività svolte. Gli enti pubblici economici sono tenuti ad applicare la delibera n. 1309 del 2016 valutando caso per caso la possibilità di diniego dell'accesso a tutela degli interessi pubblici e privati indicati dall'articolo 5-bis del D.Lgs.33/2013.

Con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 Il Consiglio dell'Autorità ha approva in via definitiva il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 che negli allegati 1, 2 e 3 fornisce ulteriori indicazioni in termini di:

- Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi;
- rotazione "ordinaria" del personale;
- riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

Gli indirizzi contenuti nel Piano Nazionale Anticorruzione hanno come destinatari anche le regioni, gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, gli enti locali e gli enti ad essi collegati (enti pubblici economici, società e enti di diritto privato partecipati o controllati).

A livello decentrato, i principali adempimenti amministrativi che la Legge anticorruzione pone a carico dei suddetti enti con finalità di prevenzione e di repressione dell'illegalità e della corruzione sono:

- la nomina di un Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza;
- l'adozione di un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza;
- la definizione di appropriate procedure per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti al rischio di corruzione.



• l'adozione di un Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/01 e di un Codice Etico, con istituzione di un Organismo di Vigilanza deputato alla vigilanza in ordine all'efficace ed efficiente applicazione del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

Ex art.1, c.8 Legge 190 / 2012 (come sostituito dal DLgs 97 / 2016), è previsto che "L'organo di indirizzo [il Consiglio di Amministrazione di ASCI] definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione.

Il presente PTPCT, pertanto, approvato dal Consiglio di Amministrazione, risulta coerente con gli obiettivi strategici di quest'ultimo.

2. ANALISI CONTESTO ESTERNO

L'analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'amministrazione o l'ente opera, con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. A tal fine, sono da considerare sia i fattori legati al territorio di riferimento [della azienda], sia le relazioni e le possibili influenze esistenti con i portatori e i rappresentanti di interessi esterni.

Comprendere le dinamiche territoriali di riferimento e le principali influenze e pressioni a cui una struttura è sottoposta consente di indirizzare con maggiore efficacia e precisione la strategia di gestione del rischio. Si consideri, ad esempio, un'amministrazione collocata in un territorio caratterizzato dalla presenza di criminalità organizzata ...; il dato è molto rilevante ai fini della gestione del rischio di corruzione, perché gli studi sulla criminalità organizzata hanno da tempo evidenziato come la corruzione sia proprio uno dei tradizionali strumenti di azione delle organizzazioni criminali.

Come indicato dagli aggiornamenti al PNA, si evidenzia a seguire, in estrema sintesi, quanto riportato dalla RELAZIONE SULL'ATTIVITA' DELLE FORZE DI POLIZIA, SULLO STATO DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA E SULLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA (Anno 2016), presentata dal Ministro dell'interno e comunicata alla Presidenza del Senato il 15 Gennaio 2018.

Da detta sintesi, operando l'Azienda in un contesto territoriale tra quelli a massimo rischio, si deriva l'assoluta necessità di prestare massima attenzione alla coerente ed efficace attività di prevenzione dei fenomeni corruttivi ed in materia di trasparenza amministrativa, ossia nell'impostazione del presente PTPCT, per ASCI.

"La città metropolitana di Milano e il suo hinterland evidenziano un'innegabile complessità sociale, economica e politica che la rendono unica nel suo genere. Infatti, in questo territorio sono stati registrati fenomeni di rilievo dalle connotazioni spesso innovative rispetto alle altre realtà nazionali. Ad una non elevata estensione territoriale fa da contraltare una popolazione complessiva (e la relativa densità abitativa) tra le più consistenti del nostro Paese. La situazione è gravata anche dal sensibile flusso migratorio (regolare e irregolare) ...

Il territorio della città metropolitana milanese è, inoltre, strettamente legato alle province limitrofe.

Questa zona, costituisce, a livello nazionale, un punto strategico sia sul piano economico (infatti, sebbene abbia risentito della recente crisi economica mostra evidenti segni di ripresa anche se nel settore occupazionale ci sono ancora delle criticità) che sul piano finanziario (la presenza della borsa, delle banche e delle grandi industrie ne fanno un centro nevralgico sia per gli affari che per le capacità innovative).



La contemporanea presenza di questi elementi, oltre ad attrarre l'attenzione degli investitori e del mondo degli affari, da anni attrae anche la criminalità organizzata ... che risulta sempre più interessata a permeare il tessuto economico finanziario del nostro Paese (... dal riciclaggio anche dall'impiego di capitali illeciti, intestazioni fittizie a soggetti compiacenti, casi di esercizio abusivo dell'attività creditizia, bancarotta fraudolenta, reati fiscali (ad esempio mediante fatturazioni per operazioni inesistenti, dichiarazione omessa o fraudolenta, omessi versamenti delle imposte sui redditi o dell'IVA, da parte delle c.d. società "cartiera" e truffe ai danni dello Stato o illecita concorrenza attraverso minacce e violenza), ... in un clima di collaborazione, le numerose attività legali ed illegali tese ad alimentare i circuiti del riciclaggio che coinvolgono gruppi creditizi e finanziari nazionali ed esteri.

Infatti, la criminalità organizzata ha saputo infiltrarsi e reinvestire i capitali di origine delittuosa anche trasferendo nel milanese i propri familiari o affiliati, collocandoli in diversi settori (come quello dell'edilizia, delle infrastrutture stradali e ferroviarie, del movimento terra, dei servizi, delle forniture alimentari, immobiliare, commerciale, della ristorazione, delle cooperative, dei locali notturni, dell'organizzazione di eventi e infine dell'import-export), diffondendo, nell'imprenditoria, un clima omertoso e, talvolta, collusivo ... e recentemente ... determinati soggetti ... hanno consolidato le proprie relazioni con professionisti (insospettabili), rappresentanti della Pubblica Amministrazione, della politica e dell'imprenditoria ...

Il predetto modus operandi si è palesato attraverso i casi di corruzione, concussione, estorsione, abuso d'ufficio e falso, da parte di amministratori e funzionari pubblici (a beneficio di imprenditori senza scrupoli o legati alla criminalità che tentano di aggiudicarsi gli appalti ed i subappalti attraverso turbative d'asta ed altri espedienti). Infatti, la consumazione di questo tipo di reati, ha delineato un quadro della situazione dalla quale risulta che al fine di aggiudicarsi gli appalti della Pubblica Amministrazione, oltre alle organizzazioni ..., sono interessati ad intrecciare rapporti anche personaggi scorretti appartenenti alla politica e all'imprenditoria.

Tale contesto, ha determinato che l'attenzione delle Forze di Polizia e dell'Autorità Giudiziaria, fosse rivolta verso le situazioni di contiguità tra criminalità organizzata e settori dell'economia (in cui si mescolano le attività illegali con quelle lecite delle imprese e di liberi professionisti o specialisti di settore) ...

Le indagini, infatti, hanno consentito di accertare che le crescenti situazioni di connivenza permettono ai sodalizi ... di perseguire efficacemente i propri obiettivi imprenditoriali, ricorrendo, solo selettivamente, alla commissione di atti intimidatori.

...

Un altro business, strategicamente perseguito, è quello dell'infiltrazione degli appalti pubblici che i sodalizi ... seguono con attenzione, collocando le proprie imprese nei relativi subappalti ... L'osservazione di quanto sopra esposto conduce sì alla necessità di vigilare su tutte le aree di rischio con particolare riferimento a quella degli appalti pubblici.

3. ATTORI COINVOLTI

I soggetti coinvolti nella strategia di prevenzione della corruzione e per la trasparenza sono:

- Assemblea consortile;
- Consiglio di amministrazione;
- Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (individuato nella figura del Direttore);
- Ufficio Relazioni con il Pubblico;
- Responsabili di Servizio;
- Dipendenti;
- Fornitori e i Collaboratori;
- Organismo di Vigilanza;
- Organo di revisione.



Assemblea Consortile

L'Assemblea Consortile, in quanto Organo di indirizzo politico, adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

L'Assemblea Consortile:

- nomina il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza;
- approva il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza predisposto dal RPCT;
- verifica lo stato di attuazione degli obiettivi declinati nel piano triennale.

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione:

- propone all'Assemblea Consortile il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza predisposto dal RPCT;
- adotta tutti gli atti di propria competenza che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;
- Il Presidente del CdA interviene quale titolare del potere sostitutivo in caso di richiesta di Accesso Civico.

Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

Il Responsabile per la Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza (RPCT), nominato ai sensi della legge 190/2012 e del D.Lgs 33/2013 (e ss.mm.ii.) è individuato, con provvedimento del Consiglio di Amministrazione, nel **Direttore**.

Il Responsabile esercita i compiti attribuiti dalla legge e dal presente Piano, e in particolare:

- a) propone al Consiglio di Amministrazione l'adozione del Piano Triennale di prevenzione per la corruzione e per la trasparenza;
- b) verifica l'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità e propone la modifica dello stesso in caso di accertate significative violazioni o quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Ente;
- c) segnala agli organi competenti (es. Assemblea Consortile, Organismo di Vigilanza, A.N.AC.) eventuali inadempienze circa gli obblighi previsti nel Piano triennale;
- d) individua di concerto con i Responsabili di Servizio, il personale da inserire nei programmi di formazione;
- e) pubblica, secondo le modalità e i termini previsti dall'A.N.AC., le relazioni recanti i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'Assemblea Consortile;
- f) raccorda la propria attività per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza con l'Organismo di Vigilanza;
- g) è responsabile dell'attuazione della regolare attuazione dell'accesso civico;
- h) sovrintende alla diffusione della conoscenza del Codice etico e di comportamento aziendale.

Per ciò che attiene le funzioni del Responsabile della prevenzione della Corruzione e Trasparenza si riporta quanto previsto dal PNA 2019 nell'Allegato 3.

Istituzione della figura del RPCT

La figura del RPCT è stata istituita dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 che stabilisce che ogni amministrazione approvi un Piano triennale della Prevenzione della Corruzione che valuti il livello di esposizione degli uffici al rischio e indichi gli interventi organizzativi necessari per mitigarlo. La predisposizione e la verifica dell'attuazione di detto Piano sono attribuite ad un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. La previsione di tale nuova istanza di controllo ha posto problemi di coordinamento con gli Organi deputati ai controlli interni già presenti nella p.a..



Criteri di scelta del RPCT

L'art 1, co. 7, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT è individuato dall'organo di indirizzo, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività.

Dal Par 3.1.2. LG 1134/2017 "Nelle sole ipotesi in cui la società sia priva di dirigenti, o questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, circostanze che potrebbero verificarsi in strutture organizzative di ridotte dimensioni, il RPCT potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze in materia di organizzazione e conoscenza della normativa sulla prevenzione della corruzione. In questo caso, il consiglio di amministrazione [è tenuto] ad esercitare una funzione di vigilanza stringente e periodica sulle attività del soggetto incaricato.

Compiti e poteri del RPCT

L'art 1, co. 8, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT predispone – in via esclusiva (essendo vietato l'ausilio esterno) – il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPC) e lo sottopone all'Organo di indirizzo per la necessaria approvazione.

L'art 1, co. 7, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT segnali all'organo di indirizzo e all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) le "disfunzioni" (così recita la norma) inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indichi agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

L'art. 1 co. 9, lett. c), l.190/2012 dispone che il PTPC preveda «obblighi di informazione nei confronti del RPC chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano», con particolare riguardo alle attività ivi individuate.

L'art 1, co. 10, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT verifica l'efficace attuazione del PTPC e la sua idoneità e propone modifiche dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione. La richiamata disposizione assegna al RPCT anche il compito di verificare, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici maggiormente esposti ai reati di corruzione nonché quello di definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare nelle aree a rischio corruzione.

L'art. 1, co. 14, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT rediga la relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta tra cui il rendiconto sull'attuazione delle misure di prevenzione definite nei PTPC

L'art. 43, d.lgs. 33/2013 assegna al RPCT, di norma, anche le funzioni di Responsabile per la trasparenza, attribuendo a tale soggetto "un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione".

L'art. 5, co. 7, d.lgs. 33/2013 attribuisce al RPCT il compito di occuparsi dei casi di riesame dell'accesso civico: "Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni".

L'art. 5, co. 10, d.lgs. 33/2013 precisa poi che nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, il RPCT ha l'obbligo di effettuare la segnalazione all'Ufficio di disciplina di cui all'art.43, comma 5 del d.lgs. 33/2013. L'art. 15, co. 3 del d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 stabilisce che il RPCT cura la diffusione della conoscenza dei Codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale della loro



attuazione, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione all'ANAC dei risultati del monitoraggio.

Il supporto conoscitivo ed informativo al RPCT

L'art. 1, co. 9, lett. c) l.190/2012, con particolare riguardo ai contenuti del PTPC stabilisce che in esso debbano essere previsti obblighi di informazione nei confronti del RPCT, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano, con particolare riguardo alle attività e aree di rischio individuate nel PTPC e alle misure di contrasto del rischio di corruzione.

L'art. 16, co. 1-ter, d.lgs. n. 165 del 2001 stabilisce che i dirigenti degli uffici dirigenziali generali sono tenuti a "fornire le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione".

L'art. 8 del d.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 stabilisce che i dipendenti dell'amministrazione sono tenuti a "rispettare le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione e a prestare collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione".

I rapporti con l'organo di indirizzo

L'art. 1, co. 8, l.190/2012 stabilisce che "l'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del PTPC". Tali poteri di indirizzo sono strettamente connessi con quelli che la legge attribuisce al RPCT per la predisposizione del PTPC nonché per la verifica sulla sua attuazione e idoneità con conseguente potere di proporre modifiche dello stesso Piano.

L'art. 1, co.14, l.190/2012 stabilisce l'obbligo per il RPCT di riferire all'Organo di indirizzo politico sull'attività, con la relazione annuale sopra citata, da pubblicare anche nel sito web dell'amministrazione. Nei casi in cui l'organo di indirizzo lo richieda, il RPCT è tenuto a riferire sull'attività svolta.

L'art. 1, co. 7, l.190/2012 stabilisce l'obbligo da parte del RPCT di segnalare all'organo di indirizzo e all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione.

La medesima disposizione, al fine di garantire che il RPCT abbia poteri all'interno di tutta la struttura tali da poter svolgere con effettività i propri compiti, stabilisce che "l'organo di indirizzo dispone le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare al RPCT funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività".

I rapporti con l'Autorità Nazionale Anticorruzione

L'art. 43, d.lgs 33/2013 stabilisce che al RPCT spetta il "controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione".

L'art 15, d.lgs. 39/2013 analogamente, stabilisce che il RPCT segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni del richiamato decreto, tra gli altri anche all'Autorità nazionale anticorruzione. La medesima norma, al comma 3, prevede l'intervento di ANAC sui provvedimenti di revoca del RPCT qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal Responsabile in materia di prevenzione della corruzione. La richiamata disposizione si inserisce in un sistema più ampio di tutela e garanzia del RPCT (di cui si dà conto più avanti) messo in atto dal legislatore che prevede l'intervento di ANAC su misure discriminatorie anche diverse dalla revoca, perpetuate nei confronti del RPCT per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni (art. 1, co. 7, l. 190/2012). L'Autorità ha ritenuto opportuno disciplinare il proprio intervento sia con riferimento alla revoca, sia con riferimento alle altre misure discriminatorie nei confronti del RPCT con "Regolamento sull'esercizio del potere dell'Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) per attività svolte in



materia di prevenzione della corruzione" adottato dal Consiglio dell'Autorità in data 18 luglio 2018.

L'art. 15, co. 3, d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, stabilisce che il RPCT comunichi ad ANAC i risultati del monitoraggio annuale dell'attuazione dei Codici di comportamento.

L'art. 45, co. 2, d.lgs 33/2013 stabilisce che l'ANAC controlla l'operato dei responsabili per la trasparenza a cui può chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto all'interno delle amministrazioni. (Sul punto giova ricordare che il Responsabile della trasparenza coincide, di norma con il Responsabile della prevenzione della corruzione - sul punto cfr. PNA 2016, § 5.2.)

Le garanzie della posizione di indipendenza del RPCT

Stante il difficile compito assegnato al RPCT, il legislatore ha elaborato un sistema di garanzia a tutela di tale soggetto (cui si è accennato sopra), al fine di evitare ritorsioni nei confronti dello stesso per l'esercizio delle sue funzioni (art. 1, co. 7 e co. 82, l. n. 190/2012, art. 15, co. 3, del d. lgs. 39/2013).

In tema di inconferibilità e incompatibilità di incarichi

Ai sensi dall'art. 15 d.lgs. n. 39/2013 al RPCT è affidato il compito di vigilare sul rispetto delle disposizioni sulle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al medesimo decreto legislativo, con capacità proprie di intervento, anche sanzionatorio e di segnalare le violazioni all'ANAC. A tale proposito è utile ricordare che l'Autorità con le "Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione", adottate con Delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016 ha precisato che spetta al RPCT "avviare il procedimento sanzionatorio, ai fini dell'accertamento delle responsabilità soggettive e dell'applicazione della misura interdittiva prevista dall'art. 18 (per le sole inconferibilità). Il procedimento avviato dal RPC è un distinto e autonomo procedimento, che si svolge nel rispetto del contraddittorio e che è volto ad accertare la sussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa, anche lieve, in capo all'organo conferente. All'esito del suo accertamento il RPC irroga, se del caso, la sanzione inibitoria di cui all'art. 18 del d.lgs. n. 39/2013. Per effetto di tale sanzione, l'organo che ha conferito l'incarico non potrà, per i successivi tre mesi, procedere al conferimento di incarichi di propria competenza."

In tema di responsabilità del RPCT

A fronte dei compiti attribuiti, la legge 190/2012 prevede (art. 12 e 14) anche consistenti responsabilità in capo al RPCT. In particolare, l'art. 12 stabilisce che "In caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il RPCT risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano". L'art. 14 stabilisce altresì che "In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il responsabile (...)risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (....) nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano. La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare".

Ufficio Relazioni con il Pubblico

L'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) è il servizio che:

- supporta il RPCT nella definizione e nell'aggiornamento del PTPCT;
- supporta il RPCT nella progettazione e nella gestione della Sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
- presidia la manutenzione del sistema di monitoraggio interno degli obblighi di pubblicazione sia sotto il profilo tecnico che organizzativo attraverso:



- la definizione delle procedure generali finalizzate al monitoraggio interno degli obblighi di pubblicazione ed all'aggiornamento del PTPCT;
- l'evidenziazione dei fabbisogni formativi del personale aziendale, a tutti i livelli, in merito alla disciplina normativa in materia di trasparenza ed alle procedure interne finalizzate ad assicurarne il rispetto;
- effettua le verifiche interne e l'attività di monitoraggio, su indirizzo del RPCT, predisponendo gli schemi di verbali e di report, ferma restando la responsabilità finale del RPCT in merito agli atti assunti;
- supporta il RPCT nella gestione dell'Accesso civico.

Responsabili di Servizio

I Responsabili di Servizio, nominati dal Direttore, sentito il Consiglio di Amministrazione:

- a) concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti degli uffici cui sono preposti;
- b) provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte negli uffici a cui sono preposti;
- c) svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile per la prevenzione della corruzione;
- d) osservano le misure contenute nel PTPCT;
- e) segnalano le situazioni di illecito, anche potenziale, di cui vengono a conoscenza, attraverso le procedure appositamente definite;
- f) collaborano nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti agli obblighi di pubblicazione;
- g) sono responsabili della gestione delle richieste di Accesso Civico nel caso in cui il dato sia detenuto dal proprio servizio/ufficio;
- h) vigilano sull'applicazione del Codice etico e di comportamento, e verificano le ipotesi di violazione, ai fini dei consequenti procedimenti disciplinari.

Dipendenti

Tutti i dipendenti, nell'ambito della prevenzione della corruzione, hanno i seguenti compiti e responsabilità:

- a) partecipano al processo di gestione del rischio, nell'ambito delle mansioni loro attribuite, collaborando con il proprio Responsabile;
- b) rispettano il Codice etico e di comportamento, ed osservano le misure contenute nel PTPCT (art. 1, c. 14, Lg. 190/2012);
- c) seguono le altre procedure definite nei regolamenti e nei sistemi di gestione consorziali;
- d) segnalano le situazioni di illecito, anche potenziale, di cui vengono a conoscenza, attraverso le procedure appositamente definite.

Fornitori, collaboratori e partner

I collaboratori esterni di ASCI a qualsiasi titolo, i fornitori e i partner di ASCI si impegnano ad osservare, per quanto compatibili, le disposizioni del Codice Etico e di comportamento del PTPCT e, più in generale, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Organismo di vigilanza

L'Organismo di Vigilanza, nominato dall'Assemblea Consortile in attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo:

- a) partecipa al processo di gestione del rischio. In particolare, può essere coinvolto nelle attività di mappatura dei processi aziendali a rischio, e in quelle di identificazione e analisi dei rischi;
- b) verifica l'attuazione delle misure previste nel PTPCT, in raccordo con il RPCT;
- c) segnala al RPCT e all'Assemblea consortile le eventuali violazioni alle misure del PTPCT e del Codice Etico di cui viene a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni;



d) propone eventuali modifiche ed aggiornamenti al PTPCT, sulla base delle esigenze emerse a seguito della propria attività di controllo.

L'Azienda , inoltre, ai sensi della det. 1134/17 di ANAC, attraverso il presente documento, individua l'OdV quale soggetto deputato ad effettuare "Attestazione degli obblighi di trasparenza" da effettuare secondo le indicazioni che ANAC pubblica annualmente.

Organo di revisione

L'Organo di revisione, in quanto organo di controllo interno, considera i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti attribuiti.

Sezione I - Prevenzione della corruzione

IL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Come già avuto modo di evidenziare, la determinazione A.N.AC. n. 8/2015 stabilisce che "in una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti, le società integrano il modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231 del 2001 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno delle società in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012. Queste misure devono fare riferimento a tutte le attività svolte dalla società ed è necessario siano ricondotte in un documento unitario che tiene luogo del Piano di prevenzione della corruzione anche ai fini della valutazione dell'aggiornamento annuale e della vigilanza dell'A.N.AC. Se riunite in un unico documento con quelle adottate in attuazione della d.lgs. n. 231/2001, dette misure sono collocate in una sezione apposita e dunque chiaramente identificabili tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti".

In coerenza con gli indirizzi della Determinazione A.N.AC. n. 8/2015, ASCI ha adottato il P.T.C.P. costituendo il sistema di gestione e prevenzione dei rischi di commissione dei reati nei rapporti con la pubblica amministrazione individuati dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/01 e, più in generale, nel Libro II, Titolo II, Capo I del Codice Penale.

Nel 2017, lo stesso Piano è stato aggiornando recependo il dettato del D.Lgs 97/2016.

Il PTPCT è uno strumento finalizzato alla prevenzione di fenomeni corruttivi che vanno al di là delle fattispecie che assumono rilevanza a livello penale, considerando la corruzione nell'accezione più ampia definita dal Piano Nazionale Anticorruzione.

Il P.T.C.P. ha per oggetto sia le fattispecie di reato che sono riconducibili alla corruzione in senso stretto, sia quelle attinenti alla categoria più ampia dei reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione.

Il PNA 2019 e fornisce indicazioni utili per la progettazione, la realizzazione e il miglioramento continuo del "Sistema di gestione del rischio corruttivo".

In particolare si riporta che "Il processo di gestione del rischio corruttivo deve essere progettato ed attuato tenendo presente le sue principali finalità, ossia favorire, attraverso misure organizzative sostenibili, il buon andamento e l'imparzialità delle decisioni e dell'attività amministrativa e prevenire il verificarsi di eventi corruttivi. La mappatura dei processi, l'analisi e la valutazione del rischio, accrescendo la conoscenza dell'amministrazione, consentono di alimentare e migliorare il processo decisionale alla luce del costante aggiornamento delle informazioni disponibili.



In tale contesto è altamente auspicabile, come buona prassi, non introdurre ulteriori misure di controlli bensì razionalizzare e mettere a sistema i controlli già esistenti nelle amministrazioni evitando di implementare misure di prevenzione solo formali e migliorandone la finalizzazione rispetto agli obiettivi indicati.

Il processo di gestione del rischio si sviluppa secondo una logica sequenziale e ciclica che ne favorisce il continuo miglioramento. Le fasi centrali del sistema sono l'analisi del contesto, la valutazione del rischio e il trattamento del rischio, a cui si affiancano due ulteriori fasi trasversali (la fase di consultazione e comunicazione e la fase di monitoraggio e riesame del sistema). Sviluppandosi in maniera "ciclica", in ogni sua ripartenza il ciclo deve tener conto, in un'ottica migliorativa, delle risultanze del ciclo precedente, utilizzando l'esperienza accumulata e adattandosi agli eventuali cambiamenti del contesto interno ed esterno."

Nel documento vengono fornite una serie di indicazioni circa le modalità da utilizzare per l'identificazione dei rischi e la loro valutazione, nonché per la mappatura dei processi. ASCI intende avviare un percorso integrato di mappatura dei processi, a partire dalla definizione del Modello Organizzativo ex d.lgs 231/01 che terrà conto di tali indicazioni. Tale obiettivo di ASCI è riportato anche nella sezione "obiettivi" del presente documento

Il presente documento, quindi riporta la analisi dei rischi nella versione attuale.

A seguire si riporta l'elenco delle fattispecie di reato nei rapporti con la pubblica amministrazione, sia previsti dal D.Lgs. 231/2001 che dal Lg. 190/2012, oggetto di esame del presente Piano.

Tabella 1.- I reati nei rapporti con la pubblica amministrazione previsti dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/01



fattispecie di reato	comportamento penalmente rilevante					
Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)	Le sovvenzioni o i finanziamenti ottenuti da una Pubblica Amministrazione per la realizzazione di opere o lo svolgimento di attività di pubblico interesse non vengono destinati agli scopi per i quali sono stati richiesti.					
Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)	in danno dello l'Unione Europea er c.p.) altre erogazioni pubbliche, ottenuta attraverso dichiarazioni documenti falsi o attestanti cose non vere, oppure non fornendo l informazioni dovute.					
Concussione (art. 317 c.p.)	Costringere il privato, abusando della qualità e dei poteri del pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, a dare o a promettere indebitamente denaro o altra utilità.					
Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)	Accettazione da parte del pubblico ufficiale della promessa o dell'offerta di denaro o di altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni e dei suoi poteri					
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)	Accettazione da parte del pubblico ufficiale della promessa o dell'offerta di denaro o di altra utilità per l'omissione o il ritardo di un atto del suo ufficio, ovvero per il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio					
Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)	Vi è un'aggravante se il fatto di cui all'art. 319 riguarda il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'Amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.					
Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)	Vi è un'aggravante di pena se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo					
Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)	Indurre il privato, abusando della qualità e dei poteri del pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, a dare o a promettere indebitamente denaro o altra utilità					
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)	Le disposizioni dell'articolo 319 e dell'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio.					
Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)	Le pene stabilite negli articoli 318, 319, 319-bis, 319-ter, 320 si applicano anche al corruttore, cioè a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.					
Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)	Offerta o promessa di denaro o altra utilità non dovuti ad un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di Pubblico Servizio per indurlo a compiere un atto d'ufficio o per omettere o ritardare un atto del suo ufficio, o per fare un atto contrario ai suoi doveri, nel caso in cui il Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di Pubblico Servizio, rifiuti l'offerta o la promessa.					
Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)	Le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui i comportamenti penalmente rilevanti coinvolgano membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.					
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (artt. 640, c. 2 n. 1 e 640-bis C.P.)	Conseguire contributi e finanziamenti, mutui agevolati da parte di enti pubblici con artifici e raggiri inducendo altri in errore.					
Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter C.P.)	Procurare per sé o per altri un profitto (con altrui danno) alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico.					



Tabella 2.- I reati nei rapporti con la pubblica amministrazione non previsti dal D.Lgs. 231/01, ma rilevanti ai fini della Lg. 190/2012

fattispecie di reato	comportamento penalmente rilevante
Peculato (art. 314 C.P.)	Pubblico ufficiale che si appropria di danaro o di altra cosa mobile altrui.
Abuso d'ufficio (art. 323 C.P.)	Pubblico ufficiale che omette di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, al fine di procurare intenzionalmente a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale.
Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 C.P.)	Pubblico ufficiale che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo.
Traffico di influenze illecite (art. 346-bis C.P.)	Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.
Turbata libertà degli incanti (art. 353 C.P.)	Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti.
Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis C.P.)	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.



Definizione di corruzione

Il PTPCT di ASCI adotta la definizione ampia di corruzione fornita dal Piano Nazionale Anticorruzione. Il concetto di "corruzione", infatti, è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Le situazioni rilevanti, pertanto, sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Verifica dei contenuti di minima del PTPCT

La Determina n. 08/2015 individua alcuni requisiti minimi che devono essere presenti nelle misure di prevenzione e contrasto alla corruzione adottate dalle società e dalle aziende.

La tabella che segue riepiloga i requisiti minimi previsti e ne verifica la presenza all'interno dei documenti che disciplinano il modello organizzativo aziendale.

misura di prevenzione	requisiti minimi richiesti	presenza dei requisiti	dove
Individuazione e gestione dei rischi di corruzione	 Analisi del contesto e della realtà organizzativa; Individuare in quali aree o settori di attività e secondo quali modalità si potrebbero astrattamente verificare fatti corruttivi; Predisposizione di una «mappa» delle aree a rischio e dei connessi reati di corruzione nonché l'individuazione delle misure di prevenzione 	Sì	PTPCT
Sistema di controlli	Coordinamento tra i controlli per la prevenzione dei rischi di cui al D.Lgs. 231/01 e quelli per la prevenzione di rischi di corruzione di cui alla Lg. 190/2012, nonché quello tra le funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e quelle degli altri organi di controllo	Sì	PTPCT
Codice di comportamento	 Integrazione del codice etico o di comportamento già approvato ai sensi del D.lgs. n. 231/01, attribuendo particolare importanza ai comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di corruzione Previsione di adeguato supporto interpretativo; Previsione di un apparato sanzionatorio e di misure disciplinari 	Sì	Codice etico e di comportamento Mod. 231 – Parte generale
Trasparenza	 Adozione di un "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità" in cui sono 	Sì	PTPCT



	individuate le misure organizzative volte ad assicurare il rispetto degli obblighi di pubblicazione, prevedendo anche uno specifico sistema delle responsabilità.		
Inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali	• Previsione di un sistema di verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo a coloro che rivestono incarichi di amministratore, come definiti dall'art. 1, co. 2, lett. 1), del d.lgs. n. 39/2013, e a coloro cui sono conferiti incarichi dirigenziali.	Sì	РТРСТ
Incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali	• Previsione di un sistema di verifica della sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari degli incarichi di amministratore, come definiti dall'art. 1, co. 2, lett. l) del d.lgs. n. 39/2013, e nei confronti di coloro che rivestono incarichi dirigenziali.	Sì	РТРСТ
Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici	 Adozione delle misure necessarie a evitare l'assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, nei confronti dell'Azienda stessa 	Sì	PTPCT
Formazione	Definizione dei contenuti, dei destinatari e delle modalità di erogazione della formazione in materia di prevenzione della corruzione, da integrare con eventuali preesistenti attività di formazione dedicate al "modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001"		PTPCT Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte generale
Tutela del dipendente che segnala illeciti	Misure idonee ad incoraggiare il dipendente a denunciare gli illeciti di cui viene a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro, avendo cura di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante dalla ricezione e in ogni contatto successivo alla segnalazione	Sì	PTPCT Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte generale
Rotazione o misure alternative	 Adozione di misure di rotazione degli incarichi sui processi più esposti al rischio di corruzione, compatibilmente con le esigenze organizzative; Adozione, in alternativa, di misure di segregazione delle funzioni. 	Sì	PTPCT Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte speciale (Par.3) Procedure sistema qualità richiamate nel PTPCT




Monitoraggio	Modalità, tecniche e frequenza del monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, anche ai fini del loro aggiornamento periodico, specificando ruoli e le responsabilità	Sì	PTPCT
--------------	--	----	-------



Il percorso di definizione del PTPCT

Il percorso di definizione del PTPC è stato definito in coerenza con gli indirizzi forniti dal Piano Nazionale Anticorruzione, così come aggiornati, integrati e sostituiti dalla Determinazione A.N.AC. n. 8/2015 (Figura 1).

Figura 1.- Il percorso di definizione del PTPCT



Nell'ambito di tale percorso, è stata data particolare attenzione all'individuazione dei processi aziendali potenzialmente soggetti alle aree di rischio comuni e ulteriori individuate. A questo proposito si è fatto riferimento alla mappa degli ambiti di intervento e dei servizi utilizzata nel Piano Programma di ASCI.

Altro elemento che ha caratterizzato il percorso di definizione del PTPCT è costituito dalla mappatura delle misure di prevenzione e contrasto della corruzione quale elemento preliminare alla fase di valutazione e gestione dei rischi.

Ciò ha consentito:

- una valutazione preliminare dell'idoneità delle misure di prevenzione in essere rispetto ai diversi rischi individuati;
- l'integrazione di tale valutazione all'interno della successiva fase di analisi dei rischi;
- l'individuazione delle eventuali necessità di aggiornamento di tali misure in relazione all'evoluzione della normativa.

A seguito della fase di analisi e valutazione dei rischi, si è proceduto alla definizione degli obiettivi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

Gli obiettivi sono costituiti dalle misure di trattamento dei rischi, ossia delle misure che ASCI ritiene necessario introdurre o aggiornare al fine di ridurre la probabilità o l'impatto dei rischi valutati ad un livello almeno medio. Gli obiettivi sono costituiti anche dalle misure da introdurre o aggiornare obbligatoriamente per legge, indipendentemente da quanto emerso a seguito della fase di valutazione dei rischi.

Le procedure di monitoraggio e aggiornamento

Il presente Piano è oggetto di monitoraggio sistematico da parte del RPCT che verifica l'attuazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:



- a) stato di attuazione degli obiettivi programmati;
- b) monitoraggio a campione di attività o procedimenti rientranti in una o più Aree a rischio corruzione mappate nel PTPCT;
- c) esame delle eventuali segnalazioni pervenute;
- d) individuazione di eventuali criticità o di esigenze di aggiornamento del PTPCT, in relazione all'evoluzione normativa o a mutamenti organizzativi intervenuti nell'Azienda.

Entro i termini definiti annualmente dall'A.N.A.C. RPCT predispone una relazione sullo stato di attuazione del Piano, seguendo le indicazioni appositamente fornite da A.N.AC. stessa.

Il PTPCT è oggetto di aggiornamento annuale, a cura del Responsabile per la prevenzione della corruzione; lo stesso è adottato dall'Assemblea consortile entro il 31 gennaio di ogni anno.

Il raccordo con il ciclo della performance

ASCI garantisce il raccordo tra il PTPCT e il proprio Piano Programma con le seguenti modalità:

- gli obiettivi del PTPCT sono formulati coerentemente con gli indirizzi contenuti negli strumenti di programmazione dell'Azienda;
- il monitoraggio periodico dello stato di attuazione degli obiettivi del PTPCT avviene con le medesime periodicità e modalità previste per gli altri obiettivi riportati negli strumenti di programmazione dell'Azienda.

I flussi informativi

RPCT, nell'esercizio della propria attività di controllo, ha accesso a tutti gli atti, documenti, archivi e banche dati dell'Azienda, nel rispetto dei principi, della normativa e della regolamentazione interna in materia di *privacy* e sicurezza informatica.

Il Responsabile, inoltre, acquisisce periodicamente le sequenti informazioni:

- report sullo stato di attuazione degli obiettivi definiti nel PTPCT;
- segnalazioni interne sulle violazioni alle misure previste nel PTPCT o su altri fatti illeciti.

Il coinvolgimento degli stakeholder

Il PTPCT è oggetto di pubblicazione sul sito internet istituzionale.

Le tematiche trattate e le informazioni sono oggetto di comunicazione con gli stakeholder nell'ambito della Giornata della Trasparenza, programmata in attuazione del Programma Triennale della trasparenza.



2. LE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE

La L.190/2012 ha individuato le aree di rischio, che si riferiscono a procedimenti di:

- a) autorizzazione o concessione;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D.Lgs. n. 50/2016;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del Decreto Legislativo n. 150/2009.

Nel PNA 2019, come già descritto, vengono fornite una serie di indicazioni circa le modalità da utilizzare per l'identificazione dei rischi e la loro valutazione, nonché per la mappatura dei processi.

ASCI intende avviare nel corso del 2020 un percorso integrato di mappatura dei processi, a partire dalla definizione del Modello Organizzativo ex d.lgs 231/01 che terrà conto di tali indicazioni.

Il PTPCT di ASCI, comunque, individua le aree di rischio obbligatorie definite nel Piano Nazionale Anticorruzione e un'area di rischio ulteriore, riferibile all'attività specifica dell'Azienda. Le aree di rischio sono riportate nella Tabella 3.

Tabella 3.- Le Aree di rischio e le sottoaree di rischio individuate

A) Area: acquisizione e progressione del personale				
1. Reclutamento				
2. Progressioni di carriera	Obbligatoria			
3. Conferimento di incarichi di collaborazione				
B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture				
1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento				
2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento				
3. Requisiti di qualificazione				
4. Requisiti di aggiudicazione				
5. Valutazione delle offerte				
6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte				
7. Procedure negoziate	Obbligatoria			
8. Affidamenti diretti	8			
9. Revoca del bando				
Redazione del cronoprogramma Varianti in corso di esecuzione del contratto				
11. Varianti in corso di esecuzione dei contratto				
12. Subappatto 13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a qu	ıolli			
giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	ieiii			
C) Area: Autorizzazioni o concessioni				
(Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinata	ari			
con effetto economico diretto ed immediato per il destinatar				
Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an				
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato				
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	Obbligatoria			
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale	Cooligatoria			
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an				
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto				
D) Area: Concessione ed erogazione di contributi e sovvei				
(Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinata	ri			



con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario)					
1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an					
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato					
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	Obbligatoria				
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale	Obbligatoria				
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an					
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto					
E) Area: Acquisizione, gestione e rendicontazione di contributi,					
Fondi e finanziamenti pubblici					
1. Definizione di progetti, attività e/o richieste di acquisizione di beni tramite					
ricorso a contributi, fondi e finanziamenti pubblici					
2. Realizzazione dei progetti, delle attività e/o utilizzo effettivo di beni	Ulteriore				
acquisiti mediante risorse pubbliche					
3. Rendicontazione in merito alle modalità di utilizzo dei contributi, fondi e					
finanziamenti acquisiti					



3. I PROCESSI A RISCHIO DI CORRUZIONE

La mappatura dei processi consorziali a rischio consente l'individuazione del contesto entro cui deve essere sviluppata la valutazione del rischio, ossia i processi consorziali potenzialmente soggetti al rischio del verificarsi di fenomeni corruttivi.

Per "**processo"** si intende un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente).

Per **"rischio"** si intende l'effetto dell'incertezza sul corretto perseguimento dell'interesse pubblico e, quindi, sull'obiettivo istituzionale dell'ente, dovuto alla possibilità che si verifichi un dato evento.

Per "evento" si intende il verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che si frappongono o si oppongono al perseguimento dell'obiettivo istituzionale dell'ente.

Il processo che si svolge nell'ambito di un'amministrazione può esso da solo portare al risultato finale o porsi come parte o fase di un processo complesso, con il concorso di più amministrazioni. Il concetto di processo è più ampio di quello di procedimento amministrativo e ricomprende anche le procedure di natura privatistica.

La mappatura consiste nell'individuazione del processo, delle sue fasi e delle responsabilità per ciascuna fase. Essa consente l'elaborazione del catalogo dei processi.

ASCI ha effettuato il raccordo tra le aree a rischio di corruzione e i propri processi consorziali, prendendo come riferimento la mappa degli ambiti di intervento e dei servizi erogati, utilizzata nel proprio Piano programma.

La Tabella 4 presenta la mappa dei servizi erogati da ASCI, individuando quelli che rientrano potenzialmente nelle aree a rischio corruzione obbligatorie ed ulteriori.

Tabella 4. - La mappa dei servizi di ASCI e il raccordo con le aree a rischio corruzione

Ambito di intervento	Servizio erogato	Area di rischio
Direzione	Direzione	
	Affari Generali e controlli interni	
	Gestione economico- finanziaria	В
Ambito Affari Generali	Risorse umane	С
	Ufficio Relazioni con il Pubblico	
	Prevenzione e Protezione	
	Accoglienza e Affidi	C-D
	Adozioni	С
Minori e Famiglia	Penale minorile	С
	Servizio educativo	
	Tutela Minori	B-C
	Psicologia Scolastica	
	Accompagnamento e	D
	Orientamento al Lavoro	
Orientamento e Politiche	Inserimenti Lavorativi	D
del Lavoro	Servizi per il Lavoro	D-E
	Sportello Assistenti Familiari	D
	Assistenza Domiciliare Anziani,	
	disabili e/o a rischio di	
Fragilità e progetti	emarginazine	
	Assistenza Educativa scolast6ica domiciliare	



	Integrazione Sociale Disabili	
	Progetti e fund raising	E
	Progetto e interventi del Piano di	D - E
Gestione Piano di Zona (in quanto Ente Capofila)	Zona	
	Gestione Unità d'Offerta	
	Supporto alla programmazione,	
	pianificazione e valutazione del	
	Piano di Zona	
	Segreteria organizzativa della	
	governance	

L'Ambito "Gestione del Piano di Zona" raggruppa le attività che ASCI gestisce quale Ente capofila, in base all'Accordo di Programma per la realizzazione e l'attuazione del Piano di Zona 2018-2020. Tali attività comportano esclusivamente la gestione degli interventi, dei servizi e l'organizzazione dell'Ufficio di piano, ufficio che supporta i Sindaci dei Comuni dell'Ambito Territoriale, ma che non svolge attività di programmazione diretta delle risorse che rimane in capo agli Enti locali che la esercitano nell'ambito dell'Assemblea dei Sindaci del Piano di Zona.

4. LE MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA CORRUZIONE

Con il termine "misura" si intende ogni intervento organizzativo, iniziativa, azione, o strumento di carattere preventivo ritenuto idoneo a neutralizzare o mitigare il livello di rischio connesso ai processi amministrativi posti in essere dall'Ente.

La fase di mappatura delle misure di prevenzione e contrasto alla corruzione assume importanza per due motivi essenziali:

- consente di effettuare una ricognizione degli strumenti, delle procedure e dei meccanismi interni, già adottati dall'ASCI. In tal modo è possibile individuare se è necessario intervenire per introdurre nuove misure di prevenzione, o aggiornare quelle esistenti, in risposta a nuovi obblighi normativi, oppure a seguito di mutamenti organizzativi rilevanti;
- rappresenta un passaggio preliminare rispetto al processo di analisi e valutazione dei rischi. In tale processo, un elemento essenziale è costituito dalla valutazione dell'efficacia e dell'adeguatezza delle misure esistenti, ai fini della prevenzione dei rischi di corruzione. Talvolta l'implementazione di una misura può richiedere delle azioni preliminari che possono a loro volta configurarsi come "misure" nel senso esplicitato dalla definizione di cui sopra. Ad esempio, lo stesso P.T.C.P. è considerato dalla normativa una misura di prevenzione e contrasto finalizzata ad introdurre e attuare altre misure di prevenzione e contrasto.

Tali misure possono essere classificate sotto diversi punti di vista. Una prima distinzione fornita dal Piano Nazionale Anticorruzione è quella tra:

- "misure comuni e obbligatorie" o legali, in quanto è la stessa normativa di settore a ritenerle comuni a tutte le pubbliche amministrazioni e agli enti, e a prevederne obbligatoriamente l'attuazione a livello di singola organizzazione;
- "misure ulteriori" ovvero eventuali misure aggiuntive individuate autonomamente da ciascuna organizzazione. Esse diventano obbligatorie una volta inserite nel PTPCT.
- Il P.N.A. individua e disciplina (nel Piano stesso e nell'Allegato 1) una serie di misure obbligatorie che devono essere implementate dalle pubbliche amministrazioni. Non tutte queste misure, tuttavia, sono da ritenersi obbligatorie per ASCI.

Il P.N.A., infatti, nell'individuare il suo ambito di applicazione stabilisce che "I contenuti del presente P.N.A. sono inoltre rivolti agli enti pubblici economici (ivi comprese l'Agenzia del demanio e le autorità portuali), agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle società partecipate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c. per le parti in cui tali soggetti sono espressamente indicati come destinatari. Per enti di diritto privato in controllo pubblico si intendono le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni, sottoposti a controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei



quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi".

Alcune misure previste nel P.N.A. sono state rese successivamente obbligatorie per società controllate ed enti pubblici economici ad opera della Determinazione A.N.AC. n. 8/2015, che ha individuato i "requisiti minimi" delle misure di prevenzione della corruzione per tali soggetti. Si rimanda, in proposito, al Par. 0.

Le altre misure, seppur disciplinate dal P.N.A., invece, sono da classificarsi come "ulteriori", e la loro adozione è rimessa all'autonoma decisione di ASCI, anche sulla base degli esiti del processo di valutazione dei rischi.

Nella tabella della pagina successiva viene fornita la mappatura delle misure di prevenzione della corruzione individuate nel presente Piano.

La tabella riepiloga sia le misure di prevenzione adottate autonomamente da ASCI e che non trovano disciplina specifica nel P.N.A. o nella Determinazione A.N.AC. n. 8/2015, sia quelle che sono esplicitamente disciplinate da tali documenti. Per queste ultime, sono evidenziati:

- il loro carattere di misure obbligatorie o ulteriori per ASCI;
- la loro presenza in ASCI;
- il rispetto dei requisiti minimi previsti dalla Det. A.N.AC. n. 8/2015 (se previsti);
- una valutazione in merito alla loro necessità di introduzione o aggiornamento.

Ad ogni misura disciplinata dal P.N.A. è stato attribuito un codice corrispondente al numero di paragrafo dell'Allegato 1 del P.N.A. che descrive la misura stessa.

Nei paragrafi successivi vengono presentate, mediante schede dettagliate, le misure di prevenzione e contrasto mappate da ASCI.

Tabella 5.- Le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione

		Misura	Misura disciplinata nel P.N.A.				
Codic e	Misura	non discipl inata nel P.N.A.	Obbligato rietà per ASCI	Presenza della misura in ASCI	Rispetto requisiti minimi Det. ANAC 8/15	Valutazio ne della misura in ASCI	Strumenti adottati
A.1	Regolamentazio ne interna	X					
A.2	Sistema di qualità	X					
A.3	Informatizzazion e dei processi	X					
B.1/B. 2	Prevenzione della corruzione – Mod. 231		Obbligatoria	Si	Si	Aggiornata	PTPCT
B.3	Trasparenza		Obbligatoria	Si	Si	Aggiornata	PTPCT
B.4	Codici di comportamento		Obbligatoria	Si	Si	Aggiornata	Codice etico e di comportament o
B.5	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione - Misura alternativa: segregazione delle funzioni		Obbligatoria	Si, segregazione delle funzioni	Si	Da aggiornare	PTPCT
B.6	Obbligo di astensione in		Ulteriore	Si		Aggiornata	Codice etico e di



	caso di conflitto		1		<u> </u>	comportament
	di interesse					0
B.7	Svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra- istituzionali	Ulteriore	Si		Aggiornata	Regolamento di organizzazion e (Dichiarazioni ex D.Lgs. 39/13)
B.8	Inconferibilità specifiche per posizioni dirigenziali e di amministratore (D.Lgs. 39/13)	Obbligatoria	Si	No	Da aggiornare	Regolamento di organizzazion e (Dichiarazioni ex D.Lgs. 39/13)
B.9	Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali e di amministratore (D.Lgs. 39/13)	Obbligatoria	Si	No	Da aggiornare	Regolamento di organizzazion e
B.10	Lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage– revolving doors)	Obbligatoria	No	No	Da aggiornare	Regolamento di organizzazion e
B.11	Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione	Obbligatoria	Si	//	Da aggiornare	Regolamento di organizzazion e
B.12	Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower)	Ulteriore	Si	Si	Da aggiornare in base alle linee guida ANAC	
B.13	Formazione	Obbligatoria	Si	Si	Da aggiornare	
B.14	Patti di integrità	Ulteriore	No		Aggiornata	Codice etico e di comportament o
B.15	Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Ulteriore	No		Aggiornata	Giornata della trasparenza

Misura resa obbligatoria dalla Det. ANAC n.8/15



Misure disciplinate dal Piano Nazionale Anticorruzione

Misura A.1 – Regolamentazione interna

ASCI ha in uso regolamenti formalizzati e disposizioni esplicite, atti a fornire principi di comportamento e indicazioni riguardo alle modalità di svolgimento delle attività gestionali, amministrative ed operative caratteristiche.

L'attuazione delle procedure definite nei regolamenti evidenzia con chiarezza i diversi profili di responsabilità delle unità organizzative e delle figure professionali che intervengono sui diversi processi consorziali, e riduce i margini di discrezionalità dei diversi operatori coinvolti.

I regolamenti che disciplinano aspetti generali dell'organizzazione e gestione aziendale sono richiamati all'interno del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

I regolamenti aziendali sono pubblicati e sono consultabili nella Sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet aziendale.

Misura A.2 – Informatizzazione dei processi

L'informatizzazione dei processi rappresenta una misura trasversale particolarmente efficace, dal momento che incrementa sensibilmente la tracciabilità delle operazioni aziendali e la loro riconducibilità ai soggetti che hanno assunto le decisioni nelle diverse fasi della procedura. Inoltre l'informatizzazione consente l'apertura dell'organizzazione verso l'esterno e quindi una maggiore possibilità di controllo sull'attività da parte dell'utenza, pur nel rispetto della privacy e della sicurezza informatica degli atti, delle informazioni e dei dati trattati.

Misure disciplinate dal Piano Nazionale Anticorruzione

Nei paragrafi che seguono sono descritte le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione disciplinate dal Piano Nazionale Anticorruzione, evidenziandone lo stato di attuazione in ASCI e gli obiettivi di sviluppo previsti nel periodo coperto dal PTPCT.

L'unica misura che non viene descritta nelle schede che seguono è la misura B1/B2, essendo costituita dal P.T.C.P. stesso e dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Misura B.3 - Trasparenza

Normativa di riferimento	 D.lgs. n. 33/2013; Art. 1, cc. 15, 16, e 26- 34. della L. n. 190/2012; Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013; Determinazione A.N.AC. n. 8/2015; D.Lgs 97/2016; Determinazione A.N.AC. n. 1310/2016
Descrizione	Il D.Lgs 33/2013, che disciplina gli obblighi di trasparenza e di pubblicazione per le pubbliche amministrazioni, è stato oggetto di aggiornamento con l'entrata in vigore del D.Lgs 97/2016. Il d.lgs. 97/2016 è intervenuto, con abrogazioni o integrazioni, su diversi obblighi di trasparenza. Tra le modifiche di carattere generale di maggior rilievo, si rileva: • il mutamento dell'ambito soggettivo di applicazione della normativa sulla trasparenza, • l'introduzione del nuovo istituto dell'accesso civico generalizzato agli atti e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni,



	I'unificazione fra il Programma triennale di prevenzione della corruzione e quello della trasparenza,
	 l'introduzione di nuove sanzioni pecuniarie nonché l'attribuzione ad ANAC della competenza all'irrogazione delle stesse. L'Art. 2bis del D.Lgs 33/2013 modificato stabilisce che gli obblighi di pubblicità e trasparenza si applicano a tutti gli enti pubblici economici. Ne consegue che ASCI è tenuta a: nominare il responsabile per la trasparenza;
	 integrare il Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione con una sezione dedicata alla Trasparenza;
	 garantire la pubblicazione, nella Sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, di tutte le informazioni obbligatorie relative alla propria organizzazione e alle attività svolte, con la sola esclusione di quelle che non sono di pubblico interesse; disciplinare la procedura di accesso civico.
Obbligatorietà per ASCI	Obbligatoria
Soggetto responsabile	RPCT, individuato nel Direttore
Strumenti adottati	 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza; Sezione Amministrazione Trasparente; Procedura di accesso civico; Organizzazione della Giornata per la Trasparenza
Stato di attuazione	ASCI ha individuato nel direttore il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. È attivo l'URP, con funzioni di supporto al RPCT nella impostazione, nella gestione e nel monitoraggio di quanto stabilito dal D.Lgs 33/2013. È stata attivata la Sezione "Amministrazione trasparente" all'interno del sito istituzionale al fine di rendere accessibili i dati e le informazioni richieste dal D.Lgs 33/2013. E' necessario adeguare la struttura di tale sezione e provvedere alla pubblicazione dei dati più aggiornati a disposizione dell'Azienda. È stato definita la sezione Trasparenza, all'interno del PTPCT, con l'aggiornamento degli obblighi di pubblicazione. L'Organismo di vigilanza nominato ai sensi del D.Lgs. 231/01 è stato individuato quale organo di controllo cui spetta l'attestazione degli obblighi di pubblicazione.
Obiettivo di sviluppo e	Aggiornamento annuale del PTPCT. Adeguamento della sezione "Amministrazione trasparente", al dettato del
miglioramento	D.LGS 97/2016.
Termini	Definizione ed aggiornamento del PTPCT entro il 31.01 di ogni anno. Adeguamento sezione "A.T." nelle tempistiche previste per ogni singolo obbligo.

Misura B.4 – Codice di comportamento/ codice etico

Normativa di riferimento	 D.Lgs. n. 231/2001; D.p.r. 62/2013; Det. A.N.AC. n. 8/2015
Descrizione	Il codice di comportamento definisce le regole di condotta dei dipendenti e dei collaboratori dell'azienda, ed è una misura di prevenzione molto



importante al fine di orientare in senso legale ed eticamente corretto lo svolgimento dell'attività amministrativa.

Il Codice di comportamento esplicita l'obbligo di rispettare le misure di prevenzione stabilite dal Modello Organizzativo 231, e in particolare dal PTPC, definendo una sfera di responsabilità sanzionabile a livello disciplinare. La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogni qualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti.

La Det. A.N.AC. n. 8/2015 stabilisce che società controllate ed enti pubblici economici devono integrare il codice etico o di comportamento già approvato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 oppure adottare un apposito codice, laddove sprovviste, avendo cura in ogni caso di attribuire particolare importanza ai comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di corruzione.

Il codice o le integrazioni a quello già adottato ai sensi del d.lgs. n 231/2001 hanno rilevanza ai fini della responsabilità disciplinare, analogamente ai codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni: l'inosservanza, cioè, può dare luogo a misure disciplinari, ferma restando la natura privatistica delle stesse.

Al fine di assicurare l'attuazione delle norme del codice è opportuno: a) garantire un adeguato supporto interpretativo, ove richiesto; b) prevedere un apparato sanzionatorio e i relativi meccanismi di attivazione auspicabilmente connessi ad un sistema per la raccolta di segnalazioni delle violazioni del codice.

Come da § 8 del PNA 2018, ASCI adeguerà il proprio Codice etico in relazione all'effettiva data di pubblicazione delle ulteriori Linee Guida ANAC.

Infatti, "A seguito dell'adozione del d.lgs. 97/2016, va considerata ... la rilevanza di un approccio più ampio alla problematica dei codici che comprenda anche il settore degli enti di diritto privato controllati (o partecipati) da pubbliche amministrazioni".

L'ANAC ha deciso di condurre sul tema dei codici di comportamento un notevole sforzo di approfondimento sui punti più rilevanti della nuova disciplina e partendo dalla constatazione della scarsa innovatività dei codici di amministrazione che potremmo chiamare "di prima generazione", in quanto adottati a valle dell'entrata in vigore del d.P.R. 63/2013 e delle prime Linee Guida ANAC dell'ottobre del 2013.

Tali codici, infatti, si sono, nella stragrande maggioranza dei casi, limitati a riprodurre le previsioni del codice nazionale, nonostante il richiamo delle Linee guida ANAC sulla inutilità e non opportunità di una simile scelta.

Il codice di amministrazione ha il ruolo di tradurre in regole di comportamento di lunga durata, sul versante dei doveri che incombono sui singoli pubblici dipendenti, gli obiettivi di riduzione del rischio corruttivo che il PTPC persegue con misure di tipo oggettivo, organizzativo (organizzazione degli uffici, dei procedimenti/processi, dei controlli interni). Questa necessaria connessione, che si è perduta nei Codici di amministrazione di prima generazione, dovrà essere recuperata con un nuova, seconda generazione di Codici di amministrazione che l'ANAC intende promuovere con l'adozione di nuove Linee guida in materia, tanto di carattere generale quanto di carattere settoriale.

Con le Linee guida generali si daranno istruzioni alle amministrazioni quanto ai contenuti dei codici (doveri e modi da seguire per un loro rispetto condiviso), al procedimento per la loro formazione, agli strumenti di



	controllo sul rispetto dei doveri di comportamento, in primo luogo in sede di responsabilità disciplinare. Con le Linee guida per settore o tipologia di amministrazione saranno valorizzate le esperienze già fatte dall'ANAC per la predisposizione delle diverse versioni del PNA (Linee guida per ognuno dei settori già oggetto di approfondimento specifico), ovvero si potrà fare riferimento ai comparti di contrattazione collettiva. Le Linee guida sull'adozione dei nuovi codici di amministrazione saranno emanate nei primi mesi dell'anno 2020, anche per sottolineare che il lavoro necessario per la formazione del Codice di comportamento, pur strettamente connesso, è ben distinto da quello necessario per la formazione del PTPC.
Obbligatorietà per ASCI	Obbligatoria
Soggetto responsabile	Direttore
Strumenti adottati	Codice Etico e di comportamento (Rev. 01 del 29.01.2019)
Stato di attuazione	ASCI ha aggiornato il Codice Etico, ai sensi del D.Lgs. 231/01, integrandolo con il Codice di comportamento dei dipendenti. L'insieme delle disposizioni contenute nella nuova edizione del Codice rispetta i requisiti richiesti in materia di prevenzione della corruzione dal P.N.A. e dalla Det. A.N.AC. n. 8/2015.
Obiettivo di sviluppo e miglioramento	Misura a regime
Termini	//

Misura B.5 – Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione - Misura alternativa: segregazione delle funzioni

Normativa di riferimento	 Art. 1, c. 10 lett. b) Lg. 190/2012 PNA 2019
Descrizione	L'allegato 2 del PNA 2019, fornisce ulteriori indicazioni per l'attuazione della rotazione Riconoscendo che "Le condizioni in cui è possibile realizzare la rotazione sono strettamente connesse a vincoli di natura soggettiva attinenti al rapporto di lavoro e a vincoli di natura oggettiva, connessi all'assetto organizzativo dell'amministrazione." Ed inoltre: "non sempre la rotazione è misura che si può realizzare, specie all'interno di amministrazioni di piccole dimensioni. In casi del genere è necessario che le amministrazioni motivino adeguatamente nel PTPCT le ragioni della mancata applicazione dell'istituto. In questi casi le amministrazioni sono comunque tenute ad adottare misure per evitare che il soggetto non sottoposto a rotazione abbia il controllo esclusivo dei processi, specie di quelli più esposti al rischio di corruzione. In particolare dovrebbero essere sviluppate altre misure organizzative di prevenzione che sortiscano un effetto analogo a quello della rotazione, a cominciare, ad esempio, da quelle di trasparenza." Infatti nell'ambito di una realtà con le caratteristiche e peculiarità di ASCI (in termini di dimensioni) si tratta di uno strumento di non agevole attuazione. Lo stesso allegato indica le seguenti misure alternative:



	WA titals accomplished by
	"A titolo esemplificativo: a) potrebbero essere rafforzate le misure di trasparenza – anche prevedendo la pubblicazione di dati ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria – in relazione al processo rispetto al quale non è stata disposta la rotazione b) potrebbero essere previste dal dirigente modalità operative che favoriscano una maggiore compartecipazione del personale alle attività del proprio ufficio; c) nelle aree identificate come più a rischio e per le istruttorie più delicate, potrebbero essere preferiti meccanismi di condivisione delle fasi procedimentali. Ad esempio il funzionario istruttore può essere affiancato da un altro funzionario, in modo che, ferma restando l'unitarietà della responsabilità del procedimento a fini di interlocuzione esterna, più soggetti condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale dell'istruttoria; d) potrebbe essere attuata una corretta articolazione dei compiti e delle competenze per evitare che l'attribuzione di più mansioni e più responsabilità in capo ad un unico soggetto non finisca per esporre l'amministrazione a rischi di errori o comportamenti scorretti. Pertanto si suggerisce che nelle aree a rischio le varie fasi procedimentali siano affidate a più persone, avendo cura in particolare che la responsabilità del procedimento sia sempre assegnata ad un soggetto diverso dal dirigente, cui compete l'adozione del provvedimento finale; e) potrebbe essere programmata all'interno dello stesso ufficio una rotazione "funzionale" mediante la modifica periodica di compiti e responsabilità, anche con una diversa ripartizione delle pratiche secondo un criterio di causalità; f) si potrebbe prevedere la "doppia sottoscrizione" degli atti, dove firmano, a garanzia della correttezza e legittimità, sia il soggetto istruttore che il titolare del potere di adozione dell'atto finale; g) si potrebbe realizzare una collaborazione tra diversi ambiti con riferimento ad atti ad elevato rischio (ad esempio, lavoro in team che peraltro può
Obbligatorietà	incarichi)." Obbligatoria
per ASCI Soggetto	Direttore
responsabile	Responsabili di Ambito
Strumenti adottati	
Stato di attuazione	La rotazione del personale addetto ad aree esposte al rischio di corruzione è una misura non praticata all'interno di ASCI. Date le dimensioni dell'organizzazione, la sua applicazione comporterebbe, nella maggior parte dei casi, una perdita significativa di competenze professionali all'interno dei diversi uffici, nonché il rallentamento o il blocco dell'attività amministrativa. È comunque opportuno prevedere l'applicazione di questa misura nei seguenti casi: a) notizia formale di avvio di procedimento penale a carico di un dipendente per fatti di natura corruttiva; b) avvio di procedimento disciplinare, sempre per fatti di natura corruttiva. Sono fatte salve le altre sanzioni previste dal sistema disciplinare.



	Nei casi menzionati, viene prevista l'assegnazione del dipendente ad altro
	servizio. Qualora il fatto riguardi un dirigente, si dispone la sospensione temporanea dell'incarico, sino all'accertamento definitivo delle responsabilità. Se il procedimento penale o il procedimento disciplinare per fatti di natura corruttiva si concludono definitivamente accertando le responsabilità del dirigente, si procede alla revoca dell'incarico. In alternativa a tale misura, ASCI adotta sistematicamente il principio
	organizzativo della segregazione delle funzioni. I processi sono mappati in modo da garantire l'effettiva separazione di compiti e di responsabilità tra le unità organizzative e le figure professionali coinvolte nel processo. Ciò favorisce un'attività di controllo diffusa ed evita la concentrazione di potere e di discrezionalità operativa nelle mani di un solo soggetto.
Obiettivo di sviluppo e miglioramento	Introdurre l'applicazione della misura della rotazione degli incarichi solo nei casi di avvio di procedimenti penali o di procedimenti disciplinari per fatti di natura corruttiva. Diffondere il principio della segregazione delle funzioni mediante l'applicazione ed eventuale revisione del sistema di qualità ai diversi processi aziendali.
Termini	La misura della rotazione ha applicazione immediata

Misura B.6 – Astensione in caso di conflitto di interesse

Normativa di riferimento	 Art. 1, c. 9 lett. a) Lg. 190/2012; Art. 6bis Lg. 241/90 Artt. 6 - 7 D.p.r. 62/13
Descrizione	In base all'art. 6bis Lg. 241/1990, il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale. Questa norma, quindi, impone all'interessato: I'obbligo di astensione; I'obbligo di segnalazione della situazione di conflitto di interesse emersa. Inoltre, l'art. 7 del D.p.r. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti delle PA) ha stabilito che "il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza".
Obbligatorietà per ASCI	Ulteriore



Soggetto responsabile	Direttore
Strumenti adottati	Codice Etico e di comportamento (Rev. 01 del 29.01.2019)
Stato di attuazione	Misura già presente nel Codice Etico e di comportamento.
Obiettivo di sviluppo e miglioramento	Misura già in uso
Termini	//

Misura B.7 – Svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali

Normativa di riferimento	• Art. 53 D.Lgs. 165/2001
Descrizione	Il cumulo in capo ad un medesimo dirigente o funzionario di incarichi conferiti dall'amministrazione può comportare il rischio di un'eccessiva concentrazione di potere su un unico centro decisionale, con l'aumento del rischio che l'attività amministrativa possa essere indirizzata verso fini privati o impropri determinati dalla volontà del dirigente stesso. Inoltre, lo svolgimento di incarichi, soprattutto se extra-istituzionali, da parte del dirigente o del funzionario può realizzare situazioni di conflitto di interesse che possono compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, ponendosi altresì come sintomo dell'evenienza di fatti corruttivi.
Obbligatorietà per ASCI	Ulteriore
Soggetto responsabile	Direttore, sentito il Responsabile d'Ambito
Strumenti adottati	Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi
Stato di attuazione	Sebbene non sia da ritenere obbligatoria, perché l'art. 53 del D.Lgs 165/2001 non è applicabile a ASCI, in quanto azienda speciale non soggetta alla disciplina del pubblico impiego, la misura è già presente nel regolamento di organizzazione di ASCI
Obiettivo di sviluppo e miglioramento	Misura già in uso
Termini	

Misura B.8 – Inconferibilità specifiche per posizioni dirigenziali e di amministratore

Normativa di	• D.Lgs. 39/2013
riferimento	Determinazione A.N.AC. n. 8/2015
Descrizione	Il D.Lgs. 39/2013 ha disciplinato diverse ipotesi di inconferibilità ed incompatibilità dei incarichi presso le PA, le società, gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico. Ciò poiché: • lo svolgimento di certe attività/funzioni può agevolare la precostituzione di situazioni favorevoli per essere successivamente



	destinatari di incarichi dirigenziali e assimilati e, quindi, può comportare il rischio di un accordo corruttivo per conseguire il vantaggio in maniera illecita; • il contemporaneo svolgimento di alcune attività di regola inquina l'azione imparziale della pubblica amministrazione costituendo un humus favorevole ad illeciti scambi di favori; • in caso di condanna penale, anche se ancora non definitiva, la pericolosità del soggetto consiglia in via precauzionale di evitare l'affidamento di incarichi dirigenziali che comportano responsabilità su aree a rischio di corruzione. La situazione di inconferibilità non può essere sanata e comporta la nullità degli incarichi conferiti e sanzioni specifiche a carico dei componenti che abbiano conferito gli incarichi dichiarati nulli. La Determinazione A.N.AC. n. 8/2015 ha inoltre evidenziato la necessità di un sistema di verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo a coloro che rivestono incarichi di amministratore, come definiti dall'art. 1, co. 2, lett. 1), del d.lgs. n. 39/2013 - e cioè "gli incarichi di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo dell'attività dell'ente comunque denominato" - e a coloro cui sono conferiti incarichi dirigenziali. Il sistema di verifica deve essere costituito da misure necessarie ad assicurare che: a) negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpelli siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento dell'incarico; b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all'atto del conferimento dell'incarico; c) sia effettuata dal Responsabile della prevenzione della corruzione,
Obbligatorietà	eventualmente in collaborazione con altre strutture di controllo interne, un'attività di vigilanza, sulla base di una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche anche su segnalazione di soggetti interni ed esterni.
per ASCI	Obbligatoria
Soggetto responsabile	Direttore
Strumenti adottati	Dichiarazioni ex D.Lgs. 39/2013 rese dai soggetti interessati
Stato di attuazione	La misura non ha una regolamentazione specifica, sebbene siano state effettuate le verifiche in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi richieste dal D.Lgs. 39/2013. La misura, quindi, è già operativa.
Obiettivo di sviluppo e miglioramento	Aggiornare il regolamento di organizzazione introducendo disposizioni specifiche in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi, in linea con le disposizioni di legge, prevedendo un sistema di verifica basato sui tre elementi richiesti dalla Determinazione A.N.AC. n. 8/2015: a) inserimento esplicito, negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpelli, delle condizioni ostative al conferimento dell'incarico e delle cause di incompatibilità; b) dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità rese dagli interessati all'atto del conferimento dell'incarico, e nel corso del rapporto; c) attività di vigilanza programmata, a cura del Responsabile per la prevenzione della corruzione.
Termini	Aggiornamento Regolamento organizzazione degli Uffici e dei Servizi entro 31.12.2020



Misura B.9 – Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali e di amministratore

	patibilità specifiche per posizioni dirigenziali e di amministratore
Normativa di	• D.Lgs. 39/2013
riferimento	Determinazione A.N.AC. n. 8/2015
Descrizione	Per "incompatibilità" si intende "l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico" (art. 1 d.lgs. 39/2013). L'incompatibilità, a differenza dell'inconferibilità, può essere rimossa mediante rinuncia dell'interessato ad uno degli incarichi che la legge ha considerato incompatibili tra di loro. La Determinazione A.N.AC. n. 8/2015 ha evidenziato la necessità di un sistema di verifica della sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari degli incarichi di amministratore, come definiti dall'art. 1, co. 2, lett. l), sopra illustrato, e nei confronti di coloro che rivestono incarichi dirigenziali. Il sistema deve basarsi su elementi del tutto analoghi a quelli visti per la misura B.8.
Obbligatorietà per ASCI	Obbligatoria
Soggetto responsabile	RPCT, individuato nel Direttore
Strumenti adottati	Dichiarazioni ex D.Lgs. 39/2013 rese dai soggetti interessati
Stato di attuazione	La misura non ha una regolamentazione specifica, sebbene siano state effettuate le verifiche in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi richieste dal D.Lgs. 39/2013. La misura, quindi, è già operativa.
Obiettivo di sviluppo e miglioramento	Aggiornare il regolamento di organizzazione introducendo disposizioni specifiche in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi, in linea con le disposizioni di legge, prevedendo un sistema di verifica basato sui tre elementi richiesti dalla Determinazione A.N.AC. n. 8/2015: d) inserimento esplicito, negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpelli, delle condizioni ostative al conferimento dell'incarico e delle cause di incompatibilità; e) dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità rese dagli interessati all'atto del conferimento dell'incarico, e nel corso del rapporto; f) attività di vigilanza programmata, a cura del Responsabile per la prevenzione della corruzione.
Termini	Aggiornamento Regolamento organizzazione degli Uffici e dei Servizi entro 31.12.2020

Misura B.10 – Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage – revolving doors)

Normativa di	Art. 53, D.Lgs. 165/2001
riferimento	Determinazione A.N.AC. n. 8/2015
Descrizione	L'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta



	attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti." A livello generale, quindi, la norma si applica ai dipendenti che nel corso degli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione con riferimento allo svolgimento di attività presso i soggetti privati che sono stati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi. La Determinazione A.N.AC. n. 8/2015 ha chiarito le modalità di applicazione di questa misura preventiva per le società, gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico. Viene richiesto che tali soggetti adottino le misure necessarie a evitare l'assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, nei confronti della società/azienda/ente. In particolare, occorre a garantire che: a) negli interpelli o comunque nelle varie forme di selezione del personale sia inserita espressamente la condizione ostativa menzionata sopra; b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza della suddetta causa ostativa; c) sia svolta, secondo criteri autonomamente definiti, una specifica attività di vigilanza, eventualmente anche secondo modalità definite e su segnalazione di soggetti interni ed esterni.
Obbligatorietà per ASCI	Obbligatoria
Soggetto responsabile	Direttore
Strumenti adottati	Nessuno
Stato di attuazione	Attualmente la misura non è adottata all'interno di ASCI
Obiettivo di sviluppo e miglioramento	Aggiornare le disposizioni in materia di conferimento degli incarichi a dipendenti e dirigenti inserite nel Regolamento organizzazione degli Uffici e dei Servizi.
Termini	Aggiornamento Regolamento organizzazione degli Uffici e dei Servizi entro 31.12.2020

Misura B.11 – Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione

Normativa di	Art. 35bis, D.Lgs. 165/2001
riferimento	• D.Lgs. 39/2013.
Descrizione	L'art. 35bis del D.Lgs. 165/2001 prevede che "Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;



Obbligatorietà	c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere". Questa disciplina si applica alle pubbliche amministrazioni ex art. 1, c. 2 D.Lgs.165/2001. Inoltre, il D.lgs. n. 39/2013 ha previsto un'apposita disciplina riferita alle inconferibilità di incarichi dirigenziali e assimilati. Tale disciplina ha come destinatari anche le società, gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico. Il P.N.A. ha, quindi, esteso tale misura anche a società, enti pubblici economici ed enti di diritto privato in controllo pubblico. La misura non è richiamata tra i requisiti minimi previsti dalla determinazione A.N.AC. n. 8/2015. Tuttavia, non essendo stata oggetto di modifica o abrogazione esplicita, si ritiene che mantenga il proprio carattere di obbligatorietà.				
per ASCI	Obbligatoria				
Soggetto responsabile	Direttore				
Strumenti adottati	Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi				
Stato di attuazione	Le disposizioni che regolano attualmente i criteri di accesso agli impieghi e le modalità di formazione delle commissioni esaminatrici non prevedono esplicitamente il divieto a persone condannate per delitti contro la pubblica amministrazione la partecipazione a commissioni, l'assegnazione ad uffici, e il conferimento di incarichi dirigenziali o assimilati. La misura, quindi, non ha una disciplina specifica, all'interno di ASCI				
Obiettivo di sviluppo e miglioramento Termini	Aggiornare il regolamento di organizzazione e le procedure di selezione del personale, nonché il regolamento e le procedure di gestione degli approvvigionamenti introducendo disposizioni che vietino a persone condannate per delitti contro la pubblica amministrazione la partecipazione commissioni, l'assegnazione ad uffici, e il conferimento di incarichi dirigenziali o assimilati Aggiornamento Regolamento entro 31.12.2020				

Misura B.12 – Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblower)

Normativa di riferimento	 Art. 54bis, D.Lgs. 165/2001 Determinazione A.N.AC. n. 8/2015 Determinazione A.N.AC. n. 6/15 (Linee guida)
Descrizione	L'art. 54bis del D.Lgs. 165/2001 prevede che "Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.". Si tratta di una disciplina che introduce una misura di tutela già in uso presso altri ordinamenti, finalizzata a consentire l'emersione di fattispecie



	di illecito, grazie alle segnalazioni effettuate da dipendenti dell'organizzazione. La Determinazione A.N.AC. n. 8/2015 chiarisce, in mancanza di una specifica previsione normativa relativa alla tutela dei dipendenti che segnalano illeciti nelle società, enti pubblici economici ed enti di diritto privato in controllo pubblico, come già rappresentato nelle <i>Linee guida</i> in materia emanate dall'Autorità con determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, le amministrazioni controllanti promuovono l'adozione da parte delle società di misure idonee ad incoraggiare il dipendente a denunciare gli illeciti di cui viene a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro, avendo cura di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante dalla ricezione e in ogni contatto successivo alla segnalazione. La misura, pertanto, è da ritenersi non obbligatoria per società, aziende					
	ed enti controllati da pubbliche amministrazioni, stante il quadro normativo attuale. In relazione a tale misura preventiva, la Det. A.N.AC. n. 8/2015 evidenzia che è utile assicurare la trasparenza del procedimento di segnalazione, definendo e rendendo noto l'iter, con l'indicazione di termini certi per l'avvio e la conclusione dell'istruttoria e con l'individuazione dei soggetti che gestiscono le segnalazioni.					
Obbligatorietà per ASCI	Ulteriore					
Soggetto responsabile	RPCT, individuato nel Direttore					
Strumenti adottati Stato di attuazione Obiettivo di sviluppo e miglioramento	Procedura da definire successivamente all'emanazione delle linee guida definitive da parte di ANAC					
Termini	//					



Misura B.13 – Formazione

Normativa di	• Art. 1, cc. 10 lett. c), e 11, Lg. 190/2012				
Descrizione	 Determinazione A.N.AC. N. 8/2015 Il Responsabile per la prevenzione della corruzione è tenuto ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione in materia di etica, legalità ed anti corruzione. La formazione è obbligatoria e deve interessare il personale chiamato ad operare nei settori in cui è più elevato, sulla base delle risultanze emerse nel PTPCT, il rischio che siano commessi reati di corruzione. Il P.N.A. attribuisce alla formazione riveste un'importanza cruciale nell'ambito della prevenzione della corruzione, poiché: favorisce una maggiore consapevolezza nello svolgimento dell'attività amministrativa, limitando il rischio di compiere azioni illecite, anche inconsapevolmente, e sviluppando una maggiore sensibilità nelle attività di controllo; consente la conoscenza e la condivisione degli strumenti di prevenzione (politiche, programmi, misure) da parte dei diversi soggetti che a vario titolo operano nell'ambito del processo di prevenzione; crea una base omogenea minima di conoscenza, che rappresenta l'indispensabile presupposto per programmare la rotazione del personale; promuove lo sviluppo di competenze specifiche necessarie per lo svolgimento dell'attività nelle aree a più elevato rischio di corruzione. La Determinazione A.N.AC. n. 8/2015 chiarisce l'obbligatorietà della misura anche per società, aziende ed enti controllati dalle pubbliche amministrazioni. Tali organizzazioni definiscono i contenuti, i destinatari e le modalità di erogazione della formazione in materia di prevenzione della corruzione, da integrare con eventuali preesistenti attività di formazione dedicate al «modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001. 				
Obbligatorietà per ASCI	Obbligatoria				
Soggetto responsabile	RPCT, individuato nel Direttore				
Strumenti adottati	Piano formazione annuale				
Stato di attuazione	ASCI adotta un piano annuale per la formazione del personale, nell'ambito del quale sono rilevati i fabbisogni formativi e programmati i corsi di formazione ritenuti necessari per rafforzare le competenze del personale su tutte le tematiche disciplinate dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ivi comprese le tematiche inerenti l'etica, la legalità e l'anticorruzione.				
Obiettivo di sviluppo e miglioramento	Formazione da effettuare nel corso del 2020				
Termini	//				

Misura B.14 – Patti di integrità

Normativa di riferimento	Art. 1, c. 17, Lg. 190/2012	
--------------------------	-----------------------------	--



Descrizione	L'articolo 1 c. 17 della Lg. 190/2012 stabilisce che le stazioni appaltan possano prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o ne patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara. I patti d'integrità ed i protocolli di legalità rappresentano un sistema condizioni la cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltant come presupposto necessario e condizionante la partecipazione de concorrenti ad una gara di appalto. Il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richied ai partecipanti alle gare e permette un controllo reciproco e sanzioni pe il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo. Si tratta quinc di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzion del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamenti adeguati per tutti i concorrenti.					
Obbligatorietà per ASCI	Ulteriore					
Soggetto responsabile						
Strumenti adottati						
Stato di attuazione	Nell'ambito delle misure disciplinate dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ASCI: informa i propri fornitori e partner dell'adozione del Codice Etico; richiede che il loro comportamento sia conforme ai disposti del Codice Etico stesso e del D.Lgs. 231/2001. Tali informazioni sono inserite nei contratti e nei disciplinari di incarico, e sono condizioni essenziali per la sottoscrizione definitiva degli stessi. La violazione dei principi, delle indicazioni e delle regole di comportamento dettate nel presente Modello Organizzativo e nel Codice Etico da parte di Fornitori e Partner dell'Azienda è sanzionata sulla base delle particolari clausole individuate attraverso capitolati, contratti, convenzioni o accordi sottoscritti dalle parti. Si ritiene che l'adozione di tali misure sia uno strumento preventivo già adeguato, e pertanto si valuta non necessaria l'introduzione di un ulteriore strumento quale il patto di integrità.					
Obiettivo di sviluppo e	Misura a regime.					
miglioramento Termini	//					

Misura B.15 – Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile

Normativa di riferimento	Convenzione della Nazioni linita culla corruzione- litolo II (Micu					
Descrizione	Poiché uno degli obiettivi strategici principali dell'azione di prevenzione della corruzione è quello dell'emersione dei fatti di cattiva amministrazione e di fenomeni corruttivi, è particolarmente importante il coinvolgimento dell'utenza e l'ascolto della cittadinanza. In questo contesto, si collocano le azioni di sensibilizzazione, che sono volte a creare dialogo con l'esterno per implementare un rapporto di fiducia e che possono portare all'emersione di fenomeni corruttivi altrimenti "silenti".					



Obbligatorietà per ASCI	Ulteriore				
Soggetto responsabile	RPCT, individuato nel Direttore				
Strumenti adottati	Nessuno				
Stato di attuazione	La misura non è attualmente adottata da ASCI. Si ritiene opportuno utilizzare la Giornata della Trasparenza, programmata e disciplinata nel P.T.T.I. quale strumento di comunicazione e di dialogo con i propri portatori di interessi, anche sui temi della legalità e della corruzione.				
Obiettivo di sviluppo e miglioramento	Inserire stabilmente nelle Giornate della Trasparenza i temi della legalità e della prevenzione della corruzione, unitamente agli strumenti adottati da CIS e dai risultati raggiunti nella prevenzione dei fenomeni corruttivi.				
Termini	Organizzare annualmente la Giornata della Trasparenza inserendo anche temi della legalità e della corruzione, unitamente ai risultati raggiunti nella prevenzione dei fenomeni corruttivi				

5. VALUTAZIONE E GESTIONE DEI RISCHI

La valutazione del rischio corruzione viene effettuata con riferimento a ciascuna delle aree di rischio.

Per ogni area di rischio viene definita una tabella di valutazione del rischio nella quale sono riportati i servizi erogati da ASCI potenzialmente soggetti ai rischi individuati. Per ogni servizio erogato sono indicati:

- 1. l'unità organizzativa responsabile del servizio;
- 2. le unità organizzative coinvolte nel processo di erogazione del servizio;
- 3. le figure professionali che, con differenti ruoli e responsabilità, sono coinvolte nel processo di erogazione del servizio.

Per ogni servizio viene effettuata una valutazione del rischio articolata in tre fasi:

- 1. identificazione del rischio;
- 2. individuazione delle misure di prevenzione e controllo esistenti;
- 3. analisi del rischio;
- 4. ponderazione del rischio.

Identificazione del rischio

I potenziali rischi, intesi come comportamenti prevedibili che evidenzino una devianza dai canoni della legalità, del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa per il consequimento di vantaggi privati, sono stati identificati mediante:

- consultazione e confronto con il Responsabile del servizio e con referenti delle altre figure professionali coinvolte nel suo processo di erogazione;
- ricerca di eventuali precedenti giudiziari (penali o di responsabilità amministrativa) e disciplinari che hanno interessato L'Azienda negli ultimi 5 anni;
- applicazione delle indicazioni tratte dal P.N.A., con particolare riferimento agli indici di rischio indicati nell'Allegato 5 e alla lista esemplificativa dei rischi di cui all'Allegato 3.

I rischi individuati sono sinteticamente descritti nella colonna "IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI" delle "Tabelle di valutazione del rischio".

Individuazione delle misure di prevenzione e controllo esistenti

Ad ogni rischio individuato sono state associate le misure di prevenzione e controllo esistenti. Un rilievo particolare è stato dato al raccordo con i processi e le procedure definiti nel sistema di gestione della qualità che, come evidenziato nel par. 0, costituisce un efficace strumento di



prevenzione dei fenomeni di corruzione. Nella colonna "PROCESSO SGQ" delle Tabelle di valutazione del rischio viene indicato, quando esistente, il processo (o i processi) del sistema di gestione della qualità associato al servizio.

Nelle colonne "misure di prevenzione obbligatorie in essere " e "misure di prevenzione ulteriori in essere" sono indicate, le misure previste nel P.N.A. che sono già adottate da ASCI e che possono costituire uno strumento di prevenzione o contrasto al rischio individuato.

Analisi del rischio

Per i rischi individuati sono stati stimati la probabilità che lo stesso si verifichi e, nel caso, il conseguente impatto per l'Azienda. A tal fine ci si è avvalsi degli indici di valutazione della probabilità e dell'impatto riportati nell'Allegato 5 del P.N.A. che qui si intende integralmente richiamato.

Pertanto, la probabilità di accadimento di ciascun rischio (= frequenza) è stata valutata prendendo in considerazione le sequenti caratteristiche del corrispondente processo:

- discrezionalità
- rilevanza esterna
- complessità
- valore economico
- frazionabilità
- efficacia dei controlli

L'impatto è stato considerato sotto il profilo: organizzativo, economico e reputazione. Anche la frequenza della probabilità e l'importanza dell'impatto sono stati graduati recependo integralmente i valori indicati nel citato Allegato 5 del PNA, di seguito riportati.

valori e frequenze della probabilità	valori ed importanza dell'impatto
0 - nessuna probabilità	0 - nessun impatto
1 - improbabile	1 - marginale
2 - poco probabile	2 - minore
3 - probabile	3 - soglia
4 - molto probabile	4 - serio
5 - altamente probabile	5 - superiore

Le modalità adottate nelle operazioni di valutazione del rischio sono state le seguenti:

- il valore della "Probabilità" è stato determinato/aggiornato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione della probabilità";
- il valore "dell'Impatto" è stato determinato/aggiornato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione dell'impatto".

Infine, il valore numerico assegnato alla probabilità e quello attribuito all'impatto sono stati moltiplicati per determinare il livello complessivo di rischio connesso a ciascun processo analizzato (media valore frequenza x media valore impatto = livello complessivo di rischio).

Il livello massimo di rischio, che è determinato dal prodotto delle due medie, è fissato in 25. Per effetto della formula di calcolo sopra indicata il rischio oscilla tra i valori numerici compresi tra 0 e 25. Tali dati sono riportati rispettivamente nelle colonne "Probabilità", "Impatto" e "Rischio" delle allegate Tabelle di valutazione del rischio.

Suddetta metodologia di valutazione del rischio, di cui all'Allegato 5 del PNA, verrà applicata per la prima volta all'interno di ASCI con il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020. La stessa metodologia potrà essere oggetto di verifica ed eventuale revisione.

La ponderazione del rischio



L'analisi svolta ha permesso di classificare i rischi emersi in base al livello numerico assegnato. Conseguentemente gli stessi sono stati confrontati e soppesati (c.d. ponderazione del rischio) al fine di individuare quelli che richiedono di essere trattati con maggiore urgenza e incisività. Per una questione di chiarezza espositiva e al fine di evidenziare graficamente gli esiti dell'attività di ponderazione nella relativa colonna delle tabelle di gestione del rischio, si è scelto di graduare i livelli di rischio emersi per ciascun processo, come indicato nel seguente prospetto.

Intervallo	Valore minimo (>)	Valore massimo (<=)	Classificazione
1	0	1	NULLO
2	1	6	BASSO
3	6	12	MEDIO
4	12	20	ALTO
5	20	25	ALTISSIMO (CRITICO)

L'esito di questa graduazione viene rappresentato nella matrice di ponderazione del rischio (Tabella 6).

Tabella 6.- La matrice di ponderazione del rischio

			-					
					Probabilità			
			Nessuna probabilità	Improbabile	Poco probabile	Probabile	Molto probabile	Altamente probabile
			0	1	2	3	4	5
	Nessun impatto	0	0	0	0	0	0	0
atto	Marginale	1	0	1	2	3	4	5
<u>ਛ</u>	Marginale Minore	2	p	2	4	6	8	10
	Soglia	3	0	3	6	9	12	15
	Serio	4	0	4	8	12	16	20
	Superiore	5	0	5	10	15	20	25

Il livello di classificazione di ogni rischio viene riportato nella colonna "PONDERAZIONE DEL RISCHIO" nelle Tabelle di valutazione del rischio.

A seconda del livello di rischio rilevato, il PTPCT individua diverse priorità di intervento.

Tabella 7. - La descrizione dei livelli di rischio

Livello Di Rischio	Descrizione
Altissimo (critico)	L'adozione di misure, obbligatorie o ulteriori, di prevenzione e contrasto al rischio rilevato è necessaria, urgente e indifferibile
Alto	L'adozione di misure, obbligatorie o ulteriori, di prevenzione e contrasto al rischio rilevato è necessaria e deve essere obbligatoriamente disciplinata nel PTPCT
Medio	L'adozione di misure, obbligatorie o ulteriori, di prevenzione e contrasto al rischio rilevato è opportuna, al fine di ridurre la probabilità o l'impatto associati al rischio. L'adozione di misure obbligatorie previste dal P.N.A. deve comunque essere disciplinata nel PTPCT
Basso	L'adozione di misure ulteriori di prevenzione e contrasto al rischio rilevato è assolutamente discrezionale. L'adozione di misure obbligatorie previste dal P.N.A. deve comunque essere disciplinata nel PTPCT
Nullo	Il rischio è valutato come inesistente.



Il trattamento del rischio

Nell'ultima fase del percorso di analisi e valutazione del rischio vengono individuate le misure che si ritiene necessario ed opportuno introdurre, aggiornare o potenziare, sulla base dei livelli di rischio rilevati.

La fase di trattamento del rischio consiste nel processo finalizzato a modificare il rischio, ossia nell'individuazione e valutazione delle misure che debbono essere predisposte per neutralizzare o ridurre la probabilità o l'impatto del rischio, e nella decisione di quali rischi si decide di trattare prioritariamente rispetto agli altri.

Come chiarito dal P.N.A., le decisioni circa la priorità del trattamento si basano essenzialmente sui seguenti fattori:

- livello di rischio: maggiore è il livello, maggiore è la priorità di trattamento;
- obbligatorietà della misura: va data priorità alla misura obbligatoria rispetto a quella ulteriore. Le misure obbligatorie assenti o carenti vanno comunque implementate, anche in presenza di livelli di rischio bassi;
- impatto organizzativo e finanziario connesso all'implementazione della misura.

Le misure di prevenzione, obbligatorie e ulteriori, da introdurre, aggiornare o potenziare sono individuate nelle colonne "Misure obbligatorie da implementare" e "Misure ulteriori da implementare" delle Tabelle di valutazione del rischio.

Le tabelle di valutazione del rischio

Le Tabelle di valutazione del rischio, elaborate a seguito del processo di valutazione del rischio condotto dal gruppo di lavoro coordinato dal Responsabile per la prevenzione della corruzione. Per ogni area di rischio, la Tabella riporta le seguenti informazioni:

- Mappatura dei servizi/processi consorziali: riporta i servizi erogati da ASCI potenzialmente soggetti all'area di rischio individuata. A ciascun servizio sono associati l'unità organizzativa responsabile, le altre U.O. coinvolte e le figure professionali interessate dal processo di erogazione del servizio, e quindi potenzialmente esposte al rischio corruzione;
- Identificazione dei rischi: descrive i rischi individuati e li associa ai diversi servizi mappati;
- **Sistema di prevenzione e controllo esistente**: evidenzia l'esistenza di processi del sistema di qualità associati al servizio erogato, e le altre misure di prevenzione e contrasto già adottate da ASCI in relazione ai rischi individuati;
- **Valutazione dei rischi**: evidenzia la valutazione di probabilità e di impatto, nonché il livello di classificazione del rischio analizzato;
- **Trattamento del rischio**: evidenzia le misure di prevenzione obbligatorie e ulteriori da introdurre, aggiornare o potenziare al fine di ridurre il livello di rischio.

Le Tabelle di valutazione del rischio sono riportate nell'Allegato A.



Sezione II - Trasparenza

La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

Dal 2017, si registra la piena integrazione dei riferimenti alla trasparenza e integrità nel Piano triennale di prevenzione della corruzione, ora anche della trasparenza (PTPCT), come indicato nella delibera n. 831/2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione sul PNA 2016.

Con l'entrata in vigore del D.Lgs 97/2016, infatti, sono stati apportati dei correttivi alla legge 190/2012 e al D.Lgs 33/2013.

Le principali novità in materia di trasparenza riguardano:

- la nozione di trasparenza e i profili soggettivi e oggettivi (art. 1-2 e 2 bis);
- l'Accesso civico (art. 5-5bis-5 ter);
- la razionalizzazione e precisazione degli obblighi di pubblicazione nella sezione del sito internet dell'Ente, denominata "Amministrazione Trasparente" (art. 6 e seg.).

Definizione di trasparenza

Il D.Lgs 33/2013, modificato dal D.Lgs 97/2016, definisce la trasparenza come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Il Piano Triennale della Trasparenza e integrità (P.T.T.I.), che ASCI ha adottato in prima edizione nel mese di febbraio 2015, riferito al triennio 2015-2017, era da intendersi parte integrante e complementare del Piano della Prevenzione della Corruzione, oggi ne diviene una sezione. Dal 2018, ASCI aggiorna regolarmente la sezione "Amministrazione trasparente" con la pubblicazione dei dati e delle informazioni previste per gli enti pubblici economici. Detta attività è stata costantemente monitorata da RPC e dall'Organismo di Vigilanza.

1. OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Gli obblighi di pubblicazione sono definiti dal D.Lgs. 33/2013, aggiornato dal D.Lgs 97/2016, e meglio specificati dalle determinazioni A.N.AC. n. 8/2015 e n. 1310/2016.

Il decreto legislativo 33/2013 disciplina la modalità di pubblicazioni dei dati, delle informazioni e dei documenti, nonché la struttura della sezione del sito istituzionale dedicato all''Amministrazione trasparente",

Le schede, riportate nell'allegato B del presente PTPCT, sono state elaborate sulla base delle indicazioni contenute nella suddetta tabella del D.Lgs 33/2013 e delle linee guida di A.N.AC. Le schede sono suddivise in 10 colonne, i cui dati sono i seguenti:

- indicazione delle sotto-sezioni di primo livello;
- indicazione delle sotto-sezioni di secondo livello;
- riferimenti normativi che disciplinano la pubblicazione;
- denominazione del singolo obbligo;
- contenuti dell'obbligo (documenti, dati e informazioni da pubblicare in ciascuna sotto-sezione secondo le linee guida di CIVIT);
- modalità di aggiornamento;
- ambito soggettivo;
- pertinenza rispetto agli obblighi di pubblicazione per Azienda;
- responsabile della trasmissione;
- responsabile della pubblicazione;
- Sistema Informativo adottato;
- durata della pubblicazione.



La sezione «Amministrazione trasparente» è organizzata in modo che cliccando sull'identificativo di una sotto-sezione sia possibile accedere ai contenuti della sotto-sezione stessa, o all'interno della stessa pagina «Amministrazione trasparente» o in una pagina specifica relativa alla sotto-sezione.

2. PROCEDURE DI MONITORAGGIO

L'art. 43, c. 1 del D.Lgs 33/13 affida al Responsabile per la trasparenza, ovvero a RPCT, il compito di svolgere stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Il RPCT garantisce il **monitoraggio interno** degli obblighi di trasparenza, per il tramite dell'URP, attraverso un'attività di monitoraggio programmato.

L'attività di monitoraggio e report viene effettuata in due momenti distinti, ovvero entro il 31 gennaio ed il 31 luglio, e prende come riferimento i seguenti aspetti:

- stato di attuazione degli obiettivi definiti nel piano;
- verifica degli obblighi di pubblicazione;
- esiti delle procedure di accesso civico gestite nell'anno.

L'Organismo di Vigilanza, inoltre, effettua, anche con il supporto del RPCT e del servizio URP, verifiche periodiche sul grado di rispetto degli obblighi di pubblicazione.

L'attestazione circa il rispetto degli obblighi di pubblicazione viene rilasciata secondo le modalità e i termini definiti annualmente dall'A.N.AC

Qualora dall'attività di monitoraggio emerga l'inadempimento o il ritardato o parziale adempimento di alcuni obblighi di pubblicazione, il RPCT è tenuto ad effettuare la segnalazione interna ai sensi dell'art. 43, c. 1 del D.Lgs 33/2013, ovvero informare l'organo di indirizzo politico (Assemblea Consortile), l'ufficio di disciplina e, se del caso, l'A.N.AC.

La **segnalazione interna** viene inoltrata, per conoscenza, ai soggetti individuati come responsabili del mancato o ritardato adempimento segnalato.

L'art. 6, c. 2 del D.Lgs 33/2013 stabilisce che l'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.

3. ACCESSO CIVICO

L'art. 5 del d.lgs. 33/2013, modificato dall'art. 6 del d.lgs. 97/2016, riconosce a chiunque:

- a) il diritto di richiedere alle Amministrazioni documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale (accesso civico "semplice");
- b) il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis (accesso civico "generalizzato").

Accanto al diritto di chiunque di richiedere alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati per i quali è previsto l'obbligo di pubblicazione, nei casi in cui sia stata omessa, viene, quindi, introdotta una nuova forma di accesso civico equivalente a quella che nel sistema anglosassone è definita *Freedom of information act* (FOIA), che consente ai cittadini di richiedere anche dati e documenti che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare.



La nuova forma di accesso civico disciplinata dagli art. 5 e 5 bis. Del d.lgs.33/13, prevede che chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, possa accedere a tutti i dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto di alcuni limiti tassativamente indicati dalla legge.

L'accesso civico è previsto esattamente allo scopo di consentire a chiunque, non a soggetti specifici, di esercitare proprio un controllo diffuso sull'azione amministrativa, specificamente rivolto alla verifica dell'efficienza e della correttezza nella gestione delle risorse.

Secondo l'art. 46, inoltre, " il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili".

I limiti previsti e per i quali l'accesso (motivatamente) può essere rifiutato discendono dalla necessità di tutela "di interessi giuridicamente rilevanti" secondo quanto previsto dall'art. 5-bis, precisamente, per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi pubblici/privati:

- sicurezza pubblica e ordine pubblico;
- sicurezza nazionale;
- difesa e questioni militari;
- relazioni internazionali;
- politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- conduzione di indagini sui reati e loro perseguimento;
- regolare svolgimento di attività ispettive;
- protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- libertà e segretezza della corrispondenza;
- interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali..

È escluso a priori, il diritto di accesso civico nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.

La procedura di accesso civico

Fase		Descrizione	Documentazione
0)	Soggetto che può effettuare l'Accesso Civico	La richiesta di accesso civico può essere effettuata da chiunque rilevi l'inadempimento totale o parziale di un obbligo di pubblicazione da parte dell'Azienda o abbia interesse circa documenti, informazioni o dati diversi. Essa, infatti (art. 5, c. 2 D.Lgs 33/13): • non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, che può essere una persona fisica, oppure una persona giuridica; • non deve essere motivata; • è gratuita, salvo rimborso del costo effettivamente sostenuto per la riproduzione su supporti materiali	
1)	Effettuazione della richiesta	L'istanza va presentata al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT) e al Responsabile del Servizio che detiene il dato, mediante la compilazione del Modulo di richiesta di accesso civico disponibile sul sito, nella Sezione "Amministrazione trasparente", Sottosezione "Altri contenuti – accesso civico".	



2)	Presa in	Nel modulo, oltre alle generalità, è necessario specificare il dato, il documento, o l'informazione di cui si richiede la pubblicazione. La richiesta può essere trasmessa a mezzo posta elettronica all'indirizzo dedicato: accessocivico@aziendasocialecomuniinsieme.it. L'Azienda rilascia, al momento della ricezione, una ricevuta di presa in carico, contenente gli estremi identificativi della richiesta. Il RPCT trasmette la richiesta, per dovuta	Ricevuta di
	carico della richiesta	informazione, al responsabile della trasparenza. Il RPCT, inoltre, provvede ad attivare la segnalazione interna ex art. 43, cc. 1 e 5 del D.Lgs 33/2013 secondo la procedura prevista.	presa in carico
3)	Risposta dell'azienda	Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (RPCT) è tenuto a concludere il procedimento di accesso civico con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Se RPCT/Responsabile Servizio individua soggetti contro-interessati (ossia altri soggetti pubblici o privati con interessi giuridicamente rilevanti), dovrà darne comunicazione a questi. Essi avranno 10 giorni per motivare una loro eventuale opposizione alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine dei 30 gg è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati. RPCT/Responsabile Servizio dovrà quindi accertare la fondatezza o meno delle motivazioni e della presenza dell'interesse dei terzi da tutelare. Qualora RPCT/Responsabile Servizio ravvisi la fondatezza e la necessità di diniego di accesso, provvederà a darne comunicazione a chi ha presentato l'istanza motivando tale decisione. Sussistendone i presupposti, il RPCT, per il tramite dell'URP, avrà cura di pubblicare sul sito e/o a mettere a disposizione i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a darne comunicare al richiedente.	Comunicazione di risposta
4)	Eventuale ricorso al titolare del potere sostitutivo	Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo. La richiesta è indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda a mezzo posta elettronica, al seguente indirizzo di posta elettronica: info@aziendasocialecomuniinsieme.it. Quest'ultimo, verificata la sussistenza dell'obbligo di comunicazione, provvede con le modalità di cui al punto precedente, sostituendosi al referente per l'accesso civico.	Modulo di ricorso al Titolare del potere sostitutivo
5)	Eventuale ricorso al TAR	Qualora il richiedente ritenga violati i propri diritti in materia di accesso civico può richiedere il ricorso al TAR, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs 104/10 (Codice del processo amministrativo).	



Obiettivi del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

Si riepilogano gli obiettivi che ASCI si impegna a realizzare nel periodo di vigenza del presente PTPCT.

Tali obiettivi sono riportati negli strumenti di programmazione dell'Azienda e sono oggetto di monitoraggio e valutazione nell'ambito del ciclo della performance.

Obiettivo	Misure di prevenzione interessate	npistica tuazion 2021	
Aggiornare annualmente il PTPCT ed aggiornare costantemente i dati contenuti nella sezione "Amministrazione Trasparente".	B.3		
Diffondere il principio della segregazione delle funzioni mediante l'applicazione ed eventuale revisione del sistema di qualità ai diversi processi consorziali.	B.5		
Aggiornare il regolamento di organizzazione introducendo disposizioni specifiche in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, in linea con le disposizioni di legge, prevedendo un sistema di verifica basato sui tre elementi richiesti dalla Determinazione A.N.AC. n. 8/2015.	B.8 - B.9		
Aggiornare le disposizioni in materia di conferimento degli incarichi a dipendenti e dirigenti inserite nel regolamento di organizzazione e di selezione del personale.	B.10		
Aggiornare il regolamento di organizzazione e le procedure di selezione del personale, nonché il regolamento e le procedure di gestione degli approvvigionamenti introducendo disposizioni che vietino a persone condannate per delitti contro la pubblica amministrazione la partecipazione commissioni, l'assegnazione ad uffici, e il conferimento di incarichi dirigenziali o assimilati	B.11		
Definire un modello organizzativo integrato con analisi di rischi e processi	/		
Inserire stabilmente nelle Giornate della Trasparenza i temi della legalità e della prevenzione della corruzione, unitamente ai risultati raggiunti nella prevenzione dei fenomeni corruttivi.	B.15		
Aggiornare la struttura della sezione "amministrazione trasparente" secondo quanto prescritto dalle linee guida di cui alla determinazione ANAC 1134/17;	B.3		
Prevedere una procedura per la tutela del segnalante eventuali violazioni delle leggi 192/12 e 231/01	B.12		

Obblighi di Trasparenza (macro aree)

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Ufficio competente
Disposizioni generali;	vicedirezione e coordinamento
Organizzazione;	vicedirezione e coordinamento
Consulenti e collaboratori;	vicedirezione e
	coordinamento/amministrazione
Personale;	vicedirezione e coordinamento
Selezione del personale	vicedirezione e coordinamento
Performance	vicedirezione e coordinamento
Enti controllati;	sezione non di interesse
Attività e procedimenti;	vicedirezione e coordinamento
Bandi di gara e contratti;	segreteria
Sovvenzioni, contributi, sussidi,	sezione non di interesse
vantaggi economici;	
Bilanci;	vicedirezione e coordinamento
Beni immobili e gestione	sezione non di interesse
patrimonio;	
Controlli e rilievi	sezione non di interesse
sull'amministrazione;	
Servizi erogati	vicedirezione e
	coordinamento/amministrazione
Pagamenti;	amministrazione
Opere pubbliche;	sezione non di interesse
Informazioni ambientali;	sezione non di interesse
Altri contenuti.	vicedirezione e coordinamento

Allegati

Allegato A - Tabella di valutazione dei rischi

Allegato B - Elenco degli obblighi di pubblicazione